

Oggi 22/2/2019 avanti al GOT delegato è comparso l'Avv. [redacted]

il quale chiede fissarsi la vendita.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sentiti gli interessati, visto l'art. 591 bis c.p.c., dispone la vendita del compendio oggetto di pignoramento, come meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto estimatore, al valore d'asta di Euro:

- Lotto unico: € _____;
- oppure
- Lotto 1: € 2.590.947,68 ; Lotto 5: € _____;
- Lotto 2: € 738.289,10 ; Lotto 6: € _____;
- Lotto 3: € _____ ; Lotto 7: € _____;
- Lotto 4: € _____ ; Lotto 8: € _____;

salvo diversa formazione dei lotti, rideterminata dal professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita, previa autorizzazione del G.E.;

e delega per le relative operazioni di vendita il

notaio _____
 avvocato TROTTI ROBERTO
 commercialista _____

affinchè provveda al compimento delle operazioni indicate nell'art. 591 bis c.p.c. e negli articoli richiamati da quest'ultimo come modificati per effetto della Legge 30 Giugno 2016 n. 119

autorizza

il medesimo al ritiro del fascicolo, anche tramite persone di sua fiducia e sotto la sua responsabilità, per le incombenze del caso ed alla predisposizione della certificazione energetica anche mediante professionista di fiducia, qualora richiesto dall'aggiudicatario

dispone

che il creditore procedente e/o i creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nel procedimento, versino al professionista delegato, entro trenta giorni da oggi, la somma di euro 2.000,00 a titolo di anticipazione di fondo spese ex D.M. 227/2015; con l'avvertenza che in caso di mancato versamento del suddetto, il professionista delegato provvederà a rimettere gli atti al G.E. per gli opportuni provvedimenti.

Precisa che in tutti i casi di estinzione anticipata dell'esecuzione, il professionista delegato potrà comunque chiedere la liquidazione delle spese sostenute che saranno di regola poste a carico del creditore procedente e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nel procedimento.

Stabilisce

e seguenti modalità della pubblicità ai sensi degli artt. 490 c.p.c. e 161 quater disp. att. c.p.c. e dell'art. 1 del D.M. di

cui all'art. 4 co. 3 bis D.L. 59/2016 convertito in L. 119/2016, pertanto

nomina

- 1) ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Livorno, P. IVA 01301540496, quale soggetto ausiliario legittimato alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, affinché proceda al caricamento dei dati relativi alle vendite degli immobili staggiati nonché alla pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del 1° comma dell'art. 490 c.p.c., ed autorizza ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad accedere al fascicolo della procedura esecutiva indicata in epigrafe e, sotto la sua responsabilità, ad estrarre copia della documentazione necessaria per effettuare le operazioni sopra descritte;

dispone

- 2) la pubblicità sul sito www.astegiudiziarie.it dell'ordinanza, dell'avviso di vendita, della perizia di stima e relative fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del 2° comma dell'art. 490 c.p.c.;
- 3) la pubblicità sul quotidiano IL GIORNALE DI BRESCIA nonché sul giornale BRESCIAOGGI ai sensi del 3° comma dell'art. 490 c.p.c. nel medesimo termine

Dispone altresì

che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati:

- o con modalità non telematica presso il Professionista Delegato, domiciliato ai fini della presente procedura presso il proprio studio ovvero presso l'associazione di riferimento, laddove sussistente, con le modalità indicate nel correlato avviso di vendita, ritenendosi allo stato la modalità telematica pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

Pone

a carico del creditore procedente e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nel procedimento:

- le spese di pubblicità obbligatoria sul Portale delle Vendite Pubbliche istituito con D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015, quantificate in Euro 100,00 per singolo Lotto inserito nel Portale Ministeriale, per ogni esperimento di vendita, con la precisazione che la ricevuta telematica dell'avvenuto pagamento - riportante nella causale l'indicazione del numero di procedura esecutiva e del Lotto (ovvero indicante la dicitura Lotto unico) - dovrà pervenire all'indirizzo PEC del professionista delegato, entro e non oltre sessanta giorni dalla presente delega o dalla successiva espressa richiesta del delegato, senza ulteriori proroghe, con l'avvertenza che l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è motivo di estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis c.p.c.;

- le spese di pubblicità legale sul sito www.astegiudiziarie.it, il cui costo è pari ad Euro 100,00 + IVA per ogni esperimento di vendita, da versarsi mediante bonifico sul c/c intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. presso Unicredit, codice IBAN IT05N0200813908000010362356, con l'avvertenza che la copia contabile dell'avvenuto bonifico, riportante nella causale l'indicazione del Tribunale, del tipo di procedimento, numero di ruolo e numero i lotti (es. Brescia-EI-01-2016-L.1), dovrà pervenire ad ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A., all'indirizzo pagamenti@astegiudiziarie.it e all'indirizzo PEC del professionista delegato entro e non oltre sessanta giorni dalla presente delega, pena le medesime conseguenze di cui sopra;

le spese per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul quotidiano di informazione locale IL

GIORNALE DI BRESCIA e su Bresciaonline per 12 mesi, pari ad € 120,00 + IVA a lotto per lotti di valore superiore ad € 20.000,00 e ad € 30,00 + IVA a lotto per lotti di valore inferiore ad € 20.000,00 da versarsi all'UBI BANCA SPA codice IBAN sul c/c IT31E031111126000000008900 intestato a Editoriale Bresciana S.p.a., nonché il pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul giornale BRESCIAOGGI per la somma di € 33,00 + IVA a lotto da effettuarsi presso banca UNICREDIT s.p.a. fil. Oper. triv.occ. iban IT86M0200811758000010657573.

Autorizza il professionista delegato a richiedere le suddette quietanze di pagamento anche per gli esperimenti di vendita successivi al primo.

Nomina

custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore esecutato, l'I.V.G. SO.C.CO.V. s.r.l. di Brescia in persona del signor Vittorio Comiani, autorizzandolo sin d'ora a procedere all'apertura forzata del compendio ove necessario, avvalendosi dell'assistenza della forza pubblica o con l'ausilio di un fabbro, fatti salvi i diritti di terzi occupanti legittimamente gli immobili (usufruttuari, conduttori, etc).

Dispone che il procedente versi al custode nominato, entro trenta giorni dall'avviso di nomina la somma di Euro 500,00 oltre IVA a titolo di anticipazione fondo spese;

Fissa

il termine finale per l'espletamento delle attività delegate in ventiquattro mesi da oggi dando facoltà al professionista delegato di iniziare le operazioni relative alla delega immediatamente e prevedendo che nel termine indicato esperisca almeno tre tentativi di vendita, autorizzando ribassi del prezzo fino al 25% salva diversa indicazione del giudice.

Il professionista delegato provvederà:

- ad aprire presso un Istituto di credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura -- Proc. Esecutiva n. /
- a rimettere gli atti al G.E. in caso di esito negativo dei tre esperimenti di vendita, affinché lo stesso emetta gli opportuni provvedimenti;
- a depositare una relazione al G.E., nell'ipotesi di esito negativo del quarto esperimento di vendita (ex art. 591 c.p.c.) affinché lo stesso emetta gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione delle operazioni di vendita, autorizzando - se opportuno - il professionista delegato a fissare il quinto esperimento di vendita ad un prezzo base inferiore al precedente del 30%;
- a restituire gli atti al G.E. nel caso in cui anche il quinto esperimento di vendita come sopra disposto abbia esito negativo, affinché lo stesso emetta gli opportuni provvedimenti in merito alla prosecuzione della procedura ovvero alla sua chiusura anticipata ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
- all'elaborazione del piano di riparto, a comunicare il piano di riparto alle parti costituite, alla modifica del piano di riparto per fondatezza di eventuali osservazioni;
- in caso di permanenza delle contestazioni, il professionista delegato rimetterà il fascicolo al G.E. per gli incumbenti di cui all'art. 512 c.p.c.;
- in assenza di contestazioni il professionista delegato rimetterà il fascicolo al G.E. per l'approvazione; dall'approvazione decoreranno i termini di legge per le eventuali opposizioni.

Manda

la cancelleria per la comunicazione al professionista delegato, nonché al custode nominato.

Manda al custode per la successiva comunicazione della sua nomina, con trasmissione di copia conforme del presente provvedimento, ai soggetti del processo.

Il Giudice dell'Esecuzione



Comunicato oggi 27 SET. 2019


al custode nominato I.V.G. di Brescia

per le procedure esecutive immobiliari



Tribunale Ordinario di Brescia

Presidenza



(Linee guida e misure organizzative ex art. 83 D.L. 8 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020))

- Periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 -

Il Presidente del Tribunale

1. Preambolo

Ai sensi del comma 6 dell'art. 83 D.L. 8 marzo 2020, n. 18, recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*", convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020), per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il **12 maggio** e il **31 luglio 2020** i capi degli uffici giudiziari, "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (così norma cit.).

Il Tribunale ordinario di Brescia – tenuto conto della complessità dell'offerta giurisdizionale e dei servizi, nonché della costante evoluzione della normazione primaria e secondaria (decreti-legge nn. 11, 18, 23 e 28, DPCM, delibere CSM, ed altro) – ha optato per una manovra organizzativa in due tempi, per modo che debbono ora essere adottate le misure afferenti alla cd. seconda fase, e quindi per l'arco temporale 12 maggio – 31 luglio 2020.

Tra le misure organizzative da valutare, nella evidente prospettiva di una loro concreta implementazione, rientrano sicuramente - come si è visto - anche quelle *relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*" (comma 6); in particolare, **tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7**, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "*rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei*

procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”, eccezioni pacificamente riguardanti le competenze specifiche di (solo) alcune sezioni di questo Tribunale.

Giova ricordare che, con la Circolare 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha fornito una serie di indicazioni che, necessariamente, vanno incanalate e rese compatibili con la normazione primaria successiva (cfr. Circ. CSM 26.03.2020).

Il Tribunale ordinario di Brescia si atterrà a tali importanti indicazioni e alle seguenti ulteriori misure organizzative per la cd. seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020), frutto di un metodo autenticamente partecipato.

Tuttavia, non si può sottacere che, per meglio raggiungere questi obiettivi, occorre predisporre e realizzare, con il concorso – anche economico – del Ministero della Giustizia, piani e progetti che, negli immobili di ogni Ufficio giudiziario, garantiscano, con il distanziamento sociale, la protezione di tutti gli attori delle vicende giudiziarie.

In particolare, non sembra superfluo segnalare che gli Uffici giudiziari non sono pensati e non sono idonei a garantire il distanziamento sociale in presenza dello svolgimento della normale e ordinaria attività giurisdizionale, come già calendarizzata, se non al prezzo di una significativa contrazione della stessa nei numeri e conseguente dilazione nei tempi. E pare inevitabile che, sebbene in modo graduale, la cd. fase due – e poi la cd. fase tre o quattro – imporranno un ritorno ad un’attività giurisdizionale pressoché normale, in convivenza, però, con il covid-19, e con i relativi sistemi di salvaguardia della salute pubblica.

Questi effetti potrebbero essere attenuati se fosse possibile realizzare in ogni Ufficio giudiziario, con l’eventuale coordinamento con le varie realtà territoriali e nel rispetto delle rispettive competenze, i seguenti interventi minimi:

- il posizionamento di cartelli di spiegazione e segnaletica anche a terra per indicare le distanze previste;
- il posizionamento di policarbonati per proteggere gli addetti allo sportello, altro personale in contatto con il pubblico, magistrati, avvocati, parti e testi nelle aule d’udienza;
- la verifica della capienza massima nel rispetto del distanziamento sociale, con indicazioni specifiche, di aule, uffici, corridoi;
- la posa in opera di strumenti automatici di verifica e regolamentazione degli accessi;
- dotazioni nelle aule penali di strumenti microfonicici per ognuno dei protagonisti del processo, con relativa sanificazione;
- la fornitura periodica dei dispositivi personali di protezione e dei liquidi disinfettanti;
- la programmazione della sanificazione degli immobili con cadenza settimanale;
- la stipula di contratti che garantiscano una pulizia quotidiana degli uffici, laddove oggi non garantita;
- servizi di controllo della temperatura corporea all’ingresso.

Inoltre, una volta che i test sierologici avranno una validazione scientifica, è auspicabile che il personale amministrativo e di magistratura sia costantemente incluso tra le categorie più esposte, per essere poi sottoposto ai test.

Il tutto, chiaramente, tenendo ben presenti le priorità del servizio sanitario e, come accennato, la distribuzione delle rispettive competenze.

Ciò consentirà – tra l'altro – di evitare che esigenze comuni vedano risposte diversamente articolate a livello distrettuale o, peggio ancora, circondariale, con inevitabile *vulnus* dei diritti fondamentali della persona e del cittadino.

Nell'immediato - a seguito di apposita interlocuzione con l'Autorità sanitaria regionale, con la Conferenza permanente degli UU.GG. del Distretto di Brescia, con il medico competente e con il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex TUS d.lgs. n. 81/2008) - sono state individuate nove brevi regole di ineludibile osservanza¹:

- 1) obbligo di sottoporsi al rilevamento all'ingresso della temperatura corporea;
- 2) rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti;
- 3) obbligo per i soggetti che lavorano o accedono agli uffici giudiziari di utilizzare le mascherine, mentre l'uso dei guanti è caldamente raccomandato;
- 4) limitazione degli spostamenti tra stanze e piani del Palazzo di giustizia ai soli casi di necessità;
- 5) invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alla registrazioni;
- 6) accesso al Palazzo limitato ai casi indispensabili solo per partecipare a udienze, per appuntamento già concordato o per ragioni che vanno documentati all'ingresso (al personale della Vigilanza, ai Carabinieri o ad altro personale preposto a tal fine);
- 7) limitazione dell'uso degli ascensori ai soli casi di estrema necessità (e comunque uno per volta);
- 8) rispetto dei percorsi obbligati segnati con impronte colorate;
- 9) istanze e deposito di atti processuali a livello telematico, tramite PCT o PEC.

Tanto premesso, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, così si

¹ Con la prospettiva, ulteriore, di:

- trasformare queste regole in cartelli da affiggere fuori e dentro il Palazzo di giustizia di via Lattanzio Gambarà (e, allo stesso modo, per l'Ufficio del Giudice di Pace);
- predisporre con le impronte i percorsi che devono seguire avvocati e utenti;
- rendere operativa la "Banca delle udienze", comunicando quanto meno a tutte le sezioni dei diversi uffici l'indirizzo *e-mail* cui rivolgersi e i dati da comunicare;
- predisporre ogni giorno una cartellonistica all'ingresso del Palazzo di giustizia in cui indicare le udienze che verranno celebrate, le aule in cui verranno tenute e un'indicazione direzionale;
- dotare ogni microfono delle aule di udienza di uno *spray* disinfettante;
- disporre che le aule di udienza, finita la stessa, vengano adeguatamente pulite e disinfettate;
- posizionare fuori dall'aula di udienza dei distanziatori;
- adeguare alle nuove esigenze le aule di udienza che verranno utilizzate, sia predisponendole per il collegamento da remoto, sia indicando con "cavalieri" o altri segnaposto dove dovranno prendere posto i giudici, l'assistente, il P.M., i difensori e gli altri soggetti processuali;
- rendere operativi, controllandone il funzionamento, i *dispenser* di gel disinfettante.

PROVVEDE

2. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLA GIURISDIZIONE

In base alle direttive in data 24/4/2020 del Ministero della Giustizia (DOG) – Ufficio IV Gestione del Personale – con cui si prevede che sia estesa temporalmente l'efficacia della circolare della Direzione Generale del 20 marzo 2020 recante disposizioni in materia di movimentazione del personale amministrativo del comparto Giustizia per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con proroga in ogni sua parte fino al 30 giugno 2020 – sembra ineludibile il mantenimento dei presidi esistenti, pur rinforzati poiché l'attività non è più sospesa e, conseguentemente, con i correttivi suggeriti da una ripresa sicuramente parziale ma pur sempre significativa.

Nella più recente nota in data 2 maggio 2020 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (DOG)², si invitano i Capi degli UU.GG. e i Dirigenti amministrativi, *ove non si sia già provveduto in tal senso*, alle seguenti attività:

- a) *“[...] Si raccomanda di assicurare e continuare a procedere con precise progettualità di smart working anche in relazione alle mansioni che possano adeguarsi all'utilizzo degli applicativi messi a disposizione da remoto. Ove vi fossero delle difficoltà di carattere tecnico o di carattere organizzativo nel tracciare adeguati ordini di servizio, si pregano gli uffici in indirizzo di contattare le competenti direzioni generali per la risoluzione di profili sPecifici.*
- b) *Si invitano quindi i Capi degli uffici e i Dirigenti amministrativi ad adoperarsi per l'ampia adozione degli strumenti informatici ivi indicati, per i progetti di lavoro agile, per riunioni, per l'attività di udienza, e per ogni altro uso di esigenza di carattere amministrativo che sia ritenuto utile alle finalità di contenimento del contagio.*
- c) *Si invita all'adozione di modalità organizzative di accesso dell'utenza ai servizi di presidio con modalità che facciano ricorso alle tecnologie di comune uso, in aderenza con lo spirito del decreto-legge in argomento (il n. 28/2020, nde), anche mediante stipula di protocolli con le istituzioni territoriali interessate, quali i locali Consigli dell'Ordine degli avvocati e altre professioni”* (così nota DOG del 2.05.2020, cit.).

A tal fine, è stata avviata in questi giorni una interlocuzione con il personale amministrativo in vista della definizione delle misure organizzative di competenza, necessarie per l'avvio della cosiddetta seconda fase.

I punti principali da definire, anche con le OO.SS., sono i seguenti:

1. gestione del personale ed applicazione degli istituti contrattuali vigenti allo scopo di garantire il massimo della presenza possibile, compatibile con le misure di prevenzione del contagio, in atto ed in via di definizione;
2. servizi di cancelleria, modalità di accesso agli uffici e deposito atti e documenti, implementazione servizi telematici o telefonici;

² Trattasi della nota protocollo m-dg.DOG02/05/2020.0070897.U.

3. logistica: numero massimo di persone presenti contemporaneamente per stanza, utilizzo di dispositivi individuali di protezione, presidi sanitari, eventuale adozione di ulteriori dispositivi di protezione;
4. analisi proposte dell'avvocatura in relazione ad accessi e servizi di cancelleria.

Gestione del personale ed applicazione degli istituti contrattuali vigenti

Sulla base delle determinazioni che verranno assunte in merito alla ripresa dell'attività giurisdizionale, saranno garantite nella misura maggiore possibile le presenze necessarie con i seguenti limiti interni ed esterni:

- ✓ limitazione del numero di persone in circolazione anche in relazione all'utilizzo dei mezzi pubblici;
- ✓ distanziamento sociale e conseguente presenza di una sola persona per stanza.

E' ragionevole prevedere, mediamente, la presenza di ciascun lavoratore per tre/quattro giorni settimanali; il lavoro nei restanti giorni settimanali sarà svolto in modalità *smart working*, salvo per coloro che devono eventualmente completare lo smaltimento delle ferie residue per gli anni precedenti il 2020.

Nella prosecuzione dell'attività di lavoro agile, anche in relazione al numero di giorni settimanali autorizzati, sarà data la precedenza a:

- ✓ lavoratori residenti in altri comuni che utilizzano esclusivamente i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro;
- ✓ lavoratori con figli in età scolare;
- ✓ lavoratori che hanno in carico persone disabili oppure persone anziane;
- ✓ lavoratori con particolari condizioni di salute che non rientrino già in specifiche previsioni normative.

Sarà possibile prevedere, su base volontaria, la turnazione pomeridiana e forme di flessibilità che aiutino a diminuire la concentrazione delle presenze in ufficio, purché compatibili con le attività svolte e le esigenze di servizio.

Servizi di cancelleria e modalità di accesso agli uffici

L'accesso agli uffici di soggetti diversi da magistrati e personale amministrativo deve essere limitato ai soli casi in cui non è possibile fornire il servizio richiesto per via telematica o telefonica, e comunque sempre **previa fissazione di un appuntamento**, allo scopo di scaglionare ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti.

Dovrà essere consentito l'accesso – a cura della vigilanza all'ingresso principale – solo a coloro che esibiranno, anche mediante *smartphone* o *tablet*, un atto che giustifichi la loro presenza in quel giorno (es. mail, ricevuta di prenotazione, citazione, convocazione, ecc.), oppure nome della persona o ufficio con cui hanno appuntamento.

Per i procedimenti civili, l'art. 83, comma 11, del D.L. n. 18/2020 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico di ogni atto e documento fino al prossimo 31 luglio 2020. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria, previsti per il deposito degli atti con modalità telematiche, devono essere assolti con i sistemi telematici di pagamento.

Analogamente, per il settore penale deve essere previsto il deposito telematico di atti e documenti come regolamentato dai decreti del Presidente del Tribunale n. 8 del 25.03.2020 (Riesame), n. 10 del 27.03.2020 (Dibattimento), n. 12 del 30.03.2020 (GIP-GUP).

Si segnala che, in attuazione dell'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma *pagoPA*.

La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti).

Sarà necessario invitare gli avvocati ad avvalersi - in via principale - di tale forma di pagamento per i diritti di copia o certificazione, inoltrando via mail alla cancelleria penale il pdf della ricevuta.

Logistica e dispositivi di protezione individuali

Sono da prevedersi, anche per la nuova fase:

1. obbligo di sottoporsi al rilevamento all'ingresso della temperatura corporea;
2. rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti;
3. obbligo per i soggetti che lavorano o accedono agli uffici giudiziari di utilizzare le mascherine e guanti;
4. limitazione degli spostamenti tra stanze e piani del Palazzo di giustizia ai soli casi di necessità;
5. invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alle registrazioni.

Da valutare, anche all'esito di ulteriore interlocuzione con l'RSPP, l'acquisto e l'installazione di apposite protezioni cd. "parafiato" per le scrivanie, almeno nelle stanze che vedono (non in questa fase) la presenza di più persone.

Auspicabile, in tempi brevissimi, e come già richiesto dagli Uffici di vertice distrettuale, che tutti coloro che prestano servizio siano sottoposti a test sierologici o tamponi, allo scopo di verificare l'esistenza e consistenza di situazioni di contagio in atto.

Analisi proposte dell'avvocatura

Con nota 28 aprile 2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha evidenziato:

- *che per il funzionamento della attività giudiziaria è necessaria una ripresa ordinata ed efficiente di tutti gli uffici di cancelleria, con l'apertura al pubblico degli utenti e con una corrispondente effettività del lavoro svolto da remoto, a fronte delle limitazioni che fino ad ora sono state, per contro, segnalate e rimarcate, da questo punto di vista;*
- *che, diversamente, la programmata fase due rischia di non potersi in concreto nemmeno avviare, così compromettendo la fruizione da parte dei cittadini di un servizio essenziale, a maggior ragione in un periodo nel quale l'emergenza economica è destinata a farsi sempre più marcata;*
- *che, del resto, nel documento presidenziale sottoposto al Consiglio in più punti è evidenziata la scarsità di personale e la impossibilità per il medesimo di lavorare da remoto;*

- *che tutti i soggetti indispensabili per una efficiente amministrazione della giustizia, non ultimo il personale amministrativo, devono fare ogni sforzo per consentire l'esercizio della giurisdizione, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie poste a tutela della salute collettiva e individuale;*
- *che le misure di sicurezza, infatti, non possono essere assunte quale motivo per il generico differimento dell'attività giudiziaria, ma, come per ogni altro settore lavorativo, sono funzionali alla riorganizzazione necessaria perché anche l'attività giudiziaria possa riprendere, al servizio e a tutela dei diritti di ogni persona di questo Paese;*
- *che, per il settore penale, "... concordando con le indicazioni già offerte dalla locale camera penale, a seguito di specifica richiesta, auspichiamo che la invocata riorganizzazione di ciascuna udienza, con una diversa modulazione oraria, possa trovare accoglimento: un generalizzato rinvio delle prossime udienze, fissate fino al 30 giugno, incluse le cd. udienze filtro, a settembre o addirittura all'anno prossimo determinerebbe un pregiudizio per la collettività, con conseguente vanificazione dell'impegno e dei sacrifici richiesti a tutti noi... Da ultimo, confidiamo che anche l'attività di cancelleria possa riprendere in modo ampio, considerando la possibilità normativa di estendere gli orari lavorativi anche al pomeriggio, oltre che al sabato"* (così nota 28.04.2020 cit.).

In estrema sintesi, per le attività di cancelleria, collaterali ma necessarie per il corretto svolgimento dell'attività difensiva, si propone (proposta condivisa anche dal Direttivo della Camera penale di Brescia):

a) *il ricorso nella sua massima estensione al deposito, alla trasmissione e alla comunicazione via Pec degli atti processuali e defensionali, la richiesta di copia di sentenze, ad eccezione degli atti di impugnazione, per i quali sono previste, a pena di inammissibilità, specifiche modalità di presentazione;*

b) *la facoltà di accesso per ogni esigenza difensiva degli avvocati e dei loro collaboratori negli uffici di cancelleria.*

Nulla osta a quanto richiesto alla lettera a). Le richieste degli avvocati sono già richiamate nel paragrafo relativo ai servizi di cancelleria e sono state accolte dai citati Decreti Presidenziali. In concreto - al fine di ridurre ulteriormente gli accessi alle cancellerie e, conseguentemente, di non vanificare le misure di limitazione degli accessi - la cancelleria, ricevuta la richiesta di prendere visione e ottenere copia di atti via pec da parte del difensore, valuterà, in relazione alla quantità di atti richiesti, se gli stessi possano essere agevolmente inviati via pec ovvero se fissare un appuntamento scaglionato al richiedente per la presa visione del fascicolo.

Quanto alla lettera b), l'espressione *ogni esigenza difensiva degli avvocati e dei loro collaboratori* è stata successivamente precisata con un elenco - indicativo e non esaustivo - di specifici accessi nelle cancellerie (limitatamente, si intende, ai casi in cui le esigenze difensive sottese non possano essere soddisfatte con il mezzo della pec): accesso per visione fascicolo GIP nei 5 gg successivi ad avvisi di esecuzione misure cautelari; accesso per visione fascicoli GIP su richieste di giudizio immediato; accesso per visione fascicoli DPC per valutazione eventuali opposizioni; accesso ai fascicoli di udienza anche nei giorni prossimi all'udienza stessa per verifica contenuto e/o eventuale deposito di memorie di parte; accesso a fascicoli per i quali vi è richiesta di archiviazione con conseguente termine per opposizione o ancora alle incombenze stringenti (2 gg) conseguenti alle richieste di incidente probatorio e alla conseguente fissazione di udienza di incidente probatorio; accesso per richiesta di copia di sentenze, in funzione della presentazione dell'impugnazione.

Non sembra, dunque, superfluo sottolineare che le misure previste contribuiscono alla realizzazione ed alla effettività di tutte le altre misure messe in atto per la prevenzione del rischio di contagio e di tutela igienico-sanitaria, e non solo di coloro che operano negli UU.GG., ma dell'intera collettività.

Ulteriori previsioni precisative, modificative o semplicemente confermatrice potrebbero rendersi necessarie all'esito della conversione in legge dei diversi decreti-legge all'esame del Parlamento, a seguito dell'emanazione di nuove indicazioni igienico-sanitarie da parte del Ministero della Salute o della Autorità sanitaria regionale, dell'adozione di ulteriori delibere da parte del CSM, o dall'emanazione di ulteriori DPCM.

Ciò consentirà - tra l'altro - di riassorbire ulteriori proposte provenienti dall'Avvocatura, anche alla luce di un ragionevole periodo di osservazione determinabile in 15/20 giorni, e a seguito di adeguato monitoraggio.

Conclusivamente, va dato atto della necessità di proseguire in una costante interlocuzione con il mondo forense così come degli eccellenti risultati che codesto metodo ha già consentito, nell'evidente rispetto delle prerogative costituzionali di ciascuno.

3. ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

3.1 - SETTORE CIVILE

In generale, e con le precisazioni illustrate nel precedente paragrafo, sono confermate le linee guida e le misure relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze civili (già) in uso in questo Tribunale.

Interpellato in merito alle misure organizzative per la cd. seconda fase, l'ufficio del Magrif per il settore civile, in persona della dottoressa Laura Corazza, ha riassunto e rappresentato quanto segue:

“” [...] In vista della c.d. seconda fase prevista in relazione all'emergenza COVID dal d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 e dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e lette le linee guida agli uffici giudiziari dettate dal CSM il 26 marzo 2020, sono state adottate le seguenti misure organizzative:

1. Va premesso che tutti i giudici civili, sia togati che onorari, hanno a disposizione (o, in ogni caso, è stato loro offerto in assegnazione) un pc portatile che consente l'accesso ed il pieno utilizzo dell'applicazione Consolle del Magistrato (anche per l'aggiornamento dei fascicoli ed il deposito dei provvedimenti) da fuori RUG e, quindi, anche da casa. I portatili ministeriali sono dotati di webcam e di microfono e, quindi, dispongono delle funzionalità necessarie per organizzare e partecipare a videoconferenze. Inoltre, a tutti i giudici sono state fornite le istruzioni necessarie per accedere alla mail istituzionale @giustizia.it anche da casa. Infine, tutti i giudici togati sono stati informati della possibilità di utilizzare il programma *One Drive for Business* per creare una copia su cloud dei file presenti sul computer dell'ufficio, in modo da renderli accessibili e modificabili anche da altri dispositivi, compresi i dispositivi mobili, da fuori RUG.

2. Sono stati inviati a tutti i giudici civili, sia togati che onorari, i modelli telematici di differimento delle udienze predisposti dall'apposito gruppo di lavoro costituito presso il CSM. Tutti i giudici sono stati invitati ad utilizzare tali modelli per i rinvii delle udienze ed

è stata loro indicata la procedura per importarli nella Consolle del Magistrato. In alternativa, i giudici sono stati informati della corretta profilatura, idonea a consentire la redazione ed il deposito massivi con automatica acquisizione dei dati rilevanti da parte del sistema e la più agevole ricezione da parte della Cancelleria, di eventuali modelli di rinvio di creazione personale.

3. A tutti i giudici civili, sia togati che onorari, è stata data la possibilità di scaricare il programma *Microsoft Teams*, utilizzabile per le videoconferenze (utili sia per la celebrazione delle udienze da remoto, che per le camere di consiglio e le riunioni di sezione) e per il lavoro in team mediante la condivisione dei file. Tutti i giudici sono stati invitati ad assistere ad appositi webinar di formazione sull'utilizzo dello strumento per la celebrazione di udienze da remoto, organizzati sia a livello nazionale da DGSIA che a livello distrettuale dai RID penali e civili.

4. Sono stati inviati a tutti i giudici civili, sia togati che onorari, i modelli telematici di fissazione dell'udienza da remoto e dell'udienza tramite trattazione scritta, nonché di verbale dell'udienza da remoto, predisposti dall'apposito gruppo di lavoro costituito presso il CSM.

5. A tutti i giudici, sia togati che onorari, è stato offerto supporto per effettuare simulazioni di udienze da remoto, utili per acquisire familiarità con i necessari strumenti informatici.

6. Sono in corso di predisposizione, sulla base delle proposte formulate a livello nazionale da CSM e CNF, appositi protocolli per le udienze civili da remoto e tramite trattazione scritta, da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia per la sottoscrizione³ (così relazione 27 aprile 2020 - Magrif del settore civile)³.

Per il settore civile, sono disponibili una pluralità di protocolli - recentemente sottoscritti o in via di perfezionamento - che formano parte integrante delle presenti misure organizzative e che ad ogni buon fine si allegano (già trasmessi sia al Consiglio Superiore della Magistratura che al locale Consiglio Giudiziario).

Sembra quasi superfluo precisare che la estrema diversità dell'offerta giurisdizionale, quale quella di un grande Tribunale distrettuale come quello di Brescia³, suggerisce soluzioni e risposte diversificate per ciascuna unità organizzativa (le cd. Sezioni, specializzate e non).

Solo un adeguato monitoraggio e un corrispondente periodo di osservazione potranno comportare correttivi corrispondenti quanto appropriati.

Di seguito, si illustrano le misure particolari riguardanti le singole sezioni civili.

³ Infatti, al Tribunale ordinario di Brescia – nel corso degli anni - è stata attribuita competenza distrettuale, e quindi anche a beneficio degli altri Tribunali del distretto, nelle seguenti materie, tutte di natura prioritaria, tra cui (a titolo esemplificativo):

- **materia della Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (dal 7 settembre 2017)** – di competenza della VII sezione civile;
- **Materia della "Prevenzione distrettuale"** – di competenza della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione;
- **materia penale-distrettuale della Sezione GIP/GUP;**
- **materia della Impresa** – di competenza della V sezione civile;
- **materia del Riesame** – di competenza della III sezione penale.

PRIMA SEZIONE CIVILE – (Mag. Coord. Sez. dott. Gianni Sabbadini)

Si riporta, in sostanza, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

1. differimento - in linea generale - delle udienze ordinarie di trattazione e istruttorie, prive di carattere di urgenza, alla prima udienza libera post-feriale;
2. trattazione dei procedimenti ordinari non rinviati che non prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, mediante collegamenti da remoto come previsto dall'art.83 comma 7 lettera f) del decreto-legge n.18/2020 come sopra richiamato;
3. trattazione dei procedimenti ordinari non rinviati che non prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza dei relativi provvedimenti da parte del giudice come previsto dall'art.83 comma 7 lettera h) del decreto-legge n.18/2020 come sopra richiamato;
4. possibilità per i CTU ed eventuali altri ausiliari di svolgere le loro attività con collegamento da remoto, salvaguardato il principio del contraddittorio e della effettiva partecipazione delle parti come previsto dall'art.83 comma 7 lettera h/bis del decreto-legge n.18/2020 come sopra richiamato;
5. trattazione delle udienze per i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva con le modalità indicate ai precedenti punti n.2), n.3) e n.4);
6. possibilità per i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e per gli altri procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" con valutazione dell'urgenza comunque affidata al magistrato assegnatario del procedimento, qualora non sia possibile la trattazione con le modalità indicate ai precedenti punti n. 2), n. 3) e n. 4), di adottare, se indispensabile, la modalità tradizionale dell'udienza con la presenza delle persone fisiche limitatamente ad un difensore per parte ed all'eventuale ausiliario;
7. predisposizione in questi casi di aule idonee atte a garantire il rispetto della distanza fisica tra le persone sia nell'aula che fuori nei corridoi;
8. differimento - in linea generale - delle udienze ordinarie di trattazione e istruttorie, prive di carattere di urgenza, alla prima udienza libera post-feriale anche per i procedimenti ordinari assegnati o trattati comunque dai GOP fatta salva la possibilità della trattazione con le modalità indicate ai precedenti punti n.2), n.3) e n.4);
9. differimento - in linea generale - alla prima udienza libera post-feriale anche per i procedimenti relativi agli sfratti in cui l'intimato non si sia costituito tramite legale considerata la specificità della procedura che prevede all'art.660 cpc la costituzione -in udienza- anche con la sola comparizione personale dell'intimato, senza bisogno di assistenza tecnica (partecipazione che non può essere sostituita evidentemente né dal procedimento da remoto né da trattazione scritta), fatta salva la possibilità della trattazione con le modalità indicate ai precedenti punti n.2), n.3) e n.4) nei casi in cui l'intimato si sia costituito tramite legale;

10. adozione di protocolli per la trattazione delle cause che, ferma l'autonomia del singolo giudice, permettano la trattazione uniforme dei procedimenti;
11. a tal fine si segnala che nulla osta all'adozione delle proposte formulate dall'Ordine degli Avvocati di Brescia di cui alla nota diretta al Presidente del Tribunale 28 aprile 2020 in relazione alla proposta relativa agli sfratti (ipotesi A e ipotesi B essendo relative a due fasi distinte del procedimento) e per la trattazione delle cause civili, fermo restando che i termini per il deposito delle memorie e relative repliche dovrebbero però essere lasciati alla discrezionalità del singolo giudice tenuto conto della sua agenda di lavoro.

SECONDA SEZIONE CIVILE – (Pres. Sez. dott. Raffaele Del Porto)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

- a) differimento - in linea generale - delle udienze ordinarie di trattazione e istruttorie, prive di carattere di urgenza ai sensi delle lettere b) e d), alla prima udienza libera post-feriale;
- b) trattazione dei procedimenti cautelari e *lato sensu* urgenti, preferibilmente con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma, lettere f) e h), d.l. 18/2020 (udienze da remoto o trattazione scritta), riservando la modalità tradizionale dell'udienza "fisica" ai soli casi in cui ciò fosse indispensabile;
- c) trattazione con le medesime modalità delle udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni ed, eventualmente, per la discussione delle istanze istruttorie;
- d) valutazione del requisito dell'urgenza con auspicabile elasticità, anche in considerazione delle peculiarità della causa (anzianità, valore, ecc.), al fine di evitare l'accumulo di eccessivo arretrato, con valutazione comunque affidata al magistrato assegnatario del procedimento;
- e) possibilità per i CTU ed eventuali altri ausiliari di svolgere le loro attività con collegamento da remoto, salvaguardato il principio del contraddittorio e della effettiva partecipazione delle parti come previsto dall'art. 83, 7° comma, lettera *h-bis* d.l. 18/2020 citato.

Si ritiene poi necessario richiedere la disponibilità di un'aula di maggior ampiezza, onde consentire lo svolgimento delle – eventuali e non numerose – udienze collegiali (o caratterizzate da pluralità di parti) che si dovessero tenere nelle forme tradizionali in condizioni di necessaria sicurezza, mantenendo le note distanze interpersonali.

A tal fine, sentiti i colleghi delle altre sezioni civili (con i quali si è concordata la turnazione) si indica, quanto alla seconda sezione, la giornata del lunedì per lo svolgimento di dette udienze.

Nulla osta, infine, alla riattivazione dei tirocini formativi, atteso che le dimensioni delle stanze dei giudici consentono la compresenza del giudice e del tirocinante nel rispetto della necessaria distanza di sicurezza.

TERZA SEZIONE CIVILE – (Pres. Sez. dott. Enrico Consolandi)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

A) Contenzioso:

ferma la possibilità di rinviare, anche per ragioni di riorganizzazione del ruolo, le cause diverse da quelle di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 a data successiva al 30 giugno 2020, come consentito dall'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si stabilisce che:

- i. le udienze di precisazione delle conclusioni, di ammissione dei mezzi di prova, di prima comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore in materia di famiglia, di conferimento di incarico al c.t.u., ivi compreso il giuramento, nonché quelle relative a procedimenti cautelari e procedimenti possessori (questi ultimi solo se connotati da urgenza, perché in caso contrario si provvederà al rinvio), si svolgeranno nelle forme della trattazione scritta, con possibilità, a discrezione del giudice, di avvalersi della videoconferenza o, eccezionalmente, di fissare udienza in presenza;
- ii. le cause non in materia di famiglia fissate per la prima udienza e quelle calendarizzate per l'assunzione dei mezzi di prova saranno rinviate. In tutti i casi di rinvio delle cause non in materia di famiglia si terrà conto dei criteri fissati nella riunione sezionale del 5 marzo 2020, ove si era stabilito di dare priorità alla trattazione delle cause di famiglia;
- iii. le udienze presidenziali di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, stante la rinunciabilità del tentativo di conciliazione, potranno essere trattate anche in forma scritta, salvo che le parti manifestino la volontà di essere sentite personalmente. In tale ipotesi, il giudice potrà fissare udienza mediante videoconferenza, ovvero, a propria discrezione, la comparizione in Tribunale, tenendo conto delle specificità del caso concreto;
- iv. i procedimenti di separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta saranno trattati mediante dichiarazioni scritte, in conformità al Protocollo sottoscritto in data 17 aprile 2020, ferma restando la possibilità di disporre un rinvio nei casi in cui il Protocollo non possa essere applicato (separazioni consensuali in cui le parti stiano in giudizio personalmente);
- v. i procedimenti di filiazione non matrimoniale e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, non essendo necessaria la presenza personale delle parti, saranno trattati in forma scritta, salva la facoltà discrezionale per il giudice di fissare udienza in videoconferenza ovvero la comparizione in Tribunale, tenendo conto delle specificità del caso concreto.

In tutte le ipotesi di trattazione scritta è sempre consentita al giudice la possibilità di formulare una proposta conciliativa.

B) Volontaria Giurisdizione:

tutte le istanze che possono essere evase senza previa fissazione di udienza, saranno gestite in forma telematica. Ove la fissazione di udienza si renda indispensabile, la stessa sarà celebrata solo qualora l'istanza presenti il carattere dell'indifferibile urgenza;

per procedimenti ADS e per le tutele si prevede che:

- i. saranno trattati solo quelli urgenti e, in presenza di documentazione sanitaria che comprovi la sussistenza delle condizioni per la nomina di amministratore di sostegno e di tutore, verranno emessi provvedimenti provvisori, senza fissazione di udienza e senza esame della persona beneficiaria (così come stabilito nel verbale di sezione del 5 marzo 2020); i provvedimenti provvisori saranno poi oggetto di conferma, modifica o revoca a seguito dell'udienza *ex art. 407 c.c.* che verrà fissata da mese di ottobre in poi. Il giuramento degli amministratori di sostegno e dei tutori potrà avvenire a mezzo dichiarazione "di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza" resa in formato pdf con firma digitale; nel caso in cui l'amministratore di sostegno o il tutore non disponga di firma digitale, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di documento di identità, da depositare a mezzo pct, ovvero, quando ciò sia impossibile, tramite Pec o e-mail;
- ii. i procedimenti non urgenti già pendenti e quelli di nuova iscrizione non urgenti saranno rinviati dai mesi di settembre/ottobre in poi.

Per tutti procedimenti *sub A) e B)*, qualora fosse assolutamente necessaria l'udienza in presenza, la Sezione richiederà la disponibilità delle aule deputate alla celebrazione dei processi penali, al fine di garantire l'adeguato distanziamento sociale.

QUARTA SEZIONE CIVILE – (Pres. Sez. dott.ssa Simonetta Bruno)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

Udienze prefallimentari

1) Ricorsi depositati nel periodo compreso fra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020

L'art. 10 del D.L. n. 23/2020 stabilisce, ai commi I-II, che "*tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili*" con l'unica eccezione della "*richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*".

Conseguentemente il Tribunale provvederà con decreto pronunciato *de plano* a dichiarare improcedibili le istanze/ricieste (anche di fallimento in proprio, cfr. Relazione illustrativa al decreto) depositate nel periodo in esame (con l'unica eccezione su indicata).

Dette istanze dovranno essere ripresentate *ex novo* in data successiva al 30.6.2020, ferma l'operatività delle norme di "sterilizzazione" di cui all'art. 10, c. III, del D.L. n. 23/2020.

2) Ricorsi depositati in data anteriore al 9.3.2020

Per i procedimenti relativi ad istanze o richieste depositate in data anteriore al 9.3.2020 (soggetti in quanto tali soltanto alla sospensione prevista agli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020) in seno ai quali risulta fissata udienza in data successiva al giorno 11.5.2020, ciascun giudice relatore delegato provvederà con decreto monocratico

depositato in via telematica nel singolo fascicolo a stabilire tempi e modalità di svolgimento dell'udienza medesima.

Più in particolare il magistrato, anche in considerazione delle Peculiarità della singola procedura, potrà stabilire, alternativamente:

- che l'udienza si svolga (alla data prefissata ovvero a nuova data) secondo la modalità da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams (in tal caso il decreto conterrà la conferma ovvero il differimento della data d'udienza nonché il link di accesso alla stanza virtuale del giudice ed ogni ulteriore istruzione utile, da valersi anche per le parti non costituite a mezzo di difensore);
- che l'udienza sia sostituita dallo scambio di memorie scritte (in tal caso il decreto oltre all'assegnazione dei termini per la trattazione scritta conterrà la previsione per le parti non costituite a mezzo di difensore della possibilità di inoltrare anche a mezzo Pec all'indirizzo della cancelleria prefallimentare deduzioni scritte che saranno poi caricate nel fascicolo telematico della procedura onde garantirne la conoscenza al giudice e alle altre parti).

Il decreto monocratico di determinazione della data e delle modalità di svolgimento dell'udienza sarà comunicato dalla cancelleria alle parti costituite.

Udienze di verifica dello stato passivo (tempestive, tardive, ultratardive)

Per le udienze di verifica, ciascun Giudice delegato provvederà con decreto monocratico depositato in via telematica nel singolo fascicolo a fissare ovvero a confermare o differire la data dell'udienza (ove già fissata), stabilendone altresì le modalità di celebrazione, anche in considerazione dell'entità e della complessità delle istanze da esaminare.

Più in particolare il magistrato potrà stabilire, alternativamente:

- che l'udienza di verifica si svolga secondo la modalità da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams (in tal caso il decreto conterrà la fissazione, la conferma ovvero il differimento della data d'udienza nonché il link di accesso alla stanza virtuale del Giudice ed ogni ulteriore istruzione utile, da valersi anche per le parti non costituite a mezzo di difensore. In considerazione del numero delle istanze potrebbe programmarsene una suddivisione in più udienze successive. Si richiama peraltro la previsione di cui all'art. 95, c. III, L.F.);
- che l'udienza di verifica sia sostituita dallo scambio di memorie scritte (in tal caso il decreto oltre all'assegnazione dei termini per la trattazione scritta conterrà la determinazione delle modalità secondo le quali dovrà svolgersi il contraddittorio incrociato fra le parti).

Il decreto monocratico di fissazione della data e delle modalità di svolgimento dell'udienza sarà comunicato dalla cancelleria al Curatore che lo comunicherà a sua volta ai soggetti interessati.

Udienze di discussione del rendiconto

Per le udienze di discussione relative a rendiconti ancora da depositare ovvero già depositati il Giudice delegato provvederà con decreto monocratico depositato in via telematica nel singolo fascicolo a fissare, confermare o differire (ove già fissata) la data

dell'udienza di discussione ed a stabilirne le modalità di celebrazione, dando se del caso gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 116 L.F.

Più in particolare, il magistrato disporrà che il Curatore inserisca nella comunicazione ex art. 116, c. III, L.F. l'avviso che l'udienza verrà tenuta secondo le seguenti modalità:

- nel termine previsto dall'art. 116, c. III L.F. per il deposito di osservazioni al conto di gestione, i creditori o il fallito che intendano partecipare all'udienza dovranno farne richiesta via p.e.c. al Curatore, con apposita istanza o nello stesso atto contenente le eventuali osservazioni;
- il Curatore, entro le ore 11:00 del terzo giorno antecedente il giorno dell'udienza, dovrà in ogni caso depositare nel fascicolo telematico una nota contenente:
 - 1) la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'avviso sopra indicato;
 - 2) le eventuali osservazioni pervenute e le sue controdeduzioni sul punto;
 - 3) le eventuali richieste di partecipazione all'udienza pervenute;
- nel caso in cui non siano state inviate richieste di partecipazione all'udienza di rendiconto, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza ai sensi dell'art. 83, comma VII, lett. h) del D.L. n. 18/2020;
- nel caso in cui siano pervenute richieste di partecipazione all'udienza, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza a fissare udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma VII, lett. f), mandando al Curatore di comunicare le modalità tecniche di collegamento a tutti i creditori ed al fallito;
- nell'ipotesi in cui la parte che ha chiesto di partecipare all'udienza non partecipi alla stessa, si considererà come non comparsa, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

Il decreto monocratico di fissazione della data e delle modalità di svolgimento dell'udienza sarà comunicato dalla cancelleria al Curatore che lo comunicherà a sua volta ai soggetti interessati.

Altre udienze da celebrarsi innanzi al giudice monocratico (quale giudice delegato, giudice dell'esecuzione, giudice unico in sede contenziosa, giudice relatore in sede camerale o contenziosa, giudice delle procedure di sovraindebitamento)

In relazione alle ulteriori ipotesi di udienze da celebrarsi innanzi al Giudice singolo nell'ambito di sub-procedimenti endo-fallimentari, di procedure esecutive o di procedimenti del contenzioso civile, fallimentare, in materia esecutiva e di sovraindebitamento, ciascun Giudice provvederà con decreto monocratico depositato in via telematica nel singolo fascicolo a fissare ovvero a confermare o differire la data dell'udienza (ove già fissata), stabilendone altresì le modalità di celebrazione anche in considerazione del tipo di udienza e dell'attività da compiersi (non risultando ad esempio compatibile con alcun modulo attualmente percorribile l'assunzione di prove orali).

Più in particolare il magistrato potrà stabilire, alternativamente:

- che l'udienza monocratica si svolga secondo la modalità da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams (in tal caso il decreto conterrà la fissazione, la

conferma ovvero il differimento della data d'udienza nonché il link di accesso alla stanza virtuale del giudice ed ogni ulteriore istruzione utile, da valersi anche per i soggetti diversi dalle parti, quali gli ausiliari del giudice);

- che l'udienza monocratica sia sostituita dallo scambio di memorie scritte entro i termini stabiliti dal Giudice che si riserverà di decidere all'esito con provvedimento reso fuori udienza.

Il decreto monocratico di fissazione della data e delle modalità di svolgimento dell'udienza sarà comunicato dalla cancelleria alle parti costituite ed agli altri soggetti interessati.

Procedure di concordato preventivo e fallimentare, accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., e altre udienze da celebrarsi innanzi al collegio

Per le procedure di concordato preventivo si distinguerà fra l'attività d'udienza da svolgersi innanzi al collegio (ad esempio, sub-procedimenti in punto di ammissibilità, revoca, omologa) e quella da svolgersi innanzi al Giudice monocratico (quale giudice delegato alla procedura ovvero giudice relatore delegato, ad esempio all'istruttoria nel procedimento di risoluzione).

Per quanto attiene all'attività collegiale, l'udienza sarà di regola sostituita dallo scambio di memorie scritte con riserva del Tribunale di decidere all'esito con provvedimento reso fuori udienza.

Lo stesso (trattazione scritta) avverrà per quanto riguarda i procedimenti di concordato fallimentare e di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (in seno ai quali l'attività d'udienza potrebbe al più rendersi necessaria nel caso di opposizioni all'omologazione) e per ogni ulteriore procedimento relativo ad affari attribuiti alla sezione ove sia contemplata la comparizione delle parti innanzi al Collegio (procedimenti di esdebitazione, reclami in materia esecutiva e camerale in genere e così via).

In tutti questi casi il Collegio, il Presidente di sezione ovvero il Giudice relatore a ciò delegato provvederà con decreto depositato in via telematica nel singolo fascicolo ad assegnare alle parti i termini per il deposito di memorie scritte, revocando se del caso l'udienza collegiale già fissata.

Per quanto riguarda da ultimo la celebrazione delle adunanze dei creditori in seno alla procedure di concordato preventivo, ciascun Giudice delegato provvederà con decreto monocratico depositato in via telematica nel singolo fascicolo a fissare, confermare o differire (ove già fissata) la data dell'adunanza e a stabilirne le modalità di celebrazione secondo i moduli alternativi dell'udienza da remoto ovvero della trattazione scritta.

Si osserverà, pur con le necessarie distinzioni connesse alla diversità dell'attività di udienza, quanto sopra indicato rispetto alle udienze di verifica del passivo (si richiama peraltro la previsione di cui all'art. 163, c. II, n. 2 bis, L.F.).

I decreti monocratici o collegiali di fissazione della data e delle modalità di svolgimento dell'udienza saranno comunicati dalla cancelleria ai soggetti interessati secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal Giudice singolo o dal Collegio.

Colloqui con i professionisti

Per quanto riguarda i colloqui (richiesti o sollecitati) con i Professionisti incaricati nell'ambito di procedure tanto concorsuali quanto esecutive individuali, ciascun Giudice della sezione avrà cura di far comunicare tramite le cancellerie di riferimento le modalità di organizzazione della propria agenda dei ricevimenti che potranno avvenire a mezzo posta elettronica, conversazione telefonica o conference call con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams (apparendo opportuno allo stato limitare i colloqui *de visu*).

Più in particolare il magistrato potrà stabilire, alternativamente:

- che il calendario dei colloqui sia gestito direttamente dalla cancelleria di riferimento secondo la griglia settimanale delle disponibilità previamente comunicata dal magistrato stesso;
- che il professionista trasmetta direttamente all'indirizzo istituzionale del magistrato (nome.cognome@giustizia.it) la richiesta di colloquio (con indicazione succinta della tematica da discutere); il magistrato provvederà a rispondere alla richiesta di volta in volta definendola ovvero indicando le successive forme di interlocuzione con il professionista.

Vendite in sede fallimentare ed esecutiva

I Professionisti potranno liberamente fissare e celebrare le vendite con modalità telematiche pure.

Le vendite con modalità non telematica dovranno essere fissate in epoca successiva al 31 luglio 2020.

Per le aste con modalità non telematica già fissate nel periodo 1 giugno-31 luglio 2020, si osserveranno le direttive seguenti.

Procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, procedure da sovraindebitamento)

Per quanto riguarda gli esperimenti di vendita relativi alle procedure concorsuali, il singolo professionista potrà proporre la variazione (che andrà puntualmente sottoposta ai competenti organi della singola procedura) del programma di liquidazione secondo le seguenti alternative:

- 1) in via assolutamente preferenziale dovrà proporre che le vendite avvengano secondo il modello della vendita telematica asincrona pura di cui all'art. 2, c. I, lett. h) del D.M. 26.2.2015, n. 32;
- 2) soltanto nell'ipotesi da reputarsi del tutto marginale in cui il professionista non sia munito delle competenze e delle tecnologie richieste per procedere secondo quanto indicato *sub* 1) potrà proporre che si proceda all'individuazione diretta del miglior offerente sulla base delle sole offerte depositate in vista dell'esperimento di vendita (offerta più alta; a parità di offerte prevalenza dell'offerta depositata per prima) con possibilità di rilanci nei 10 giorni successivi all'apertura delle buste, da compiersi alla sola presenza del professionista.

In ogni caso, una volta ottenuta l'approvazione della variazione del programma di liquidazione, dovranno essere nuovamente curati i prescritti adempimenti pubblicitari; ciò che di regola comporterà uno slittamento e la ricalendarizzazione dell'esperimento di vendita.

Procedure esecutive individuali

Per quanto riguarda gli esperimenti di vendita relativi alle procedure esecutive individuali, il professionista delegato alla vendita potrà procedere secondo le seguenti alternative:

- 1) in via assolutamente preferenziale gli esperimenti di vendita dovranno essere effettuati – a prescindere dalla data di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva - secondo il modello della vendita telematica asincrona pura di cui all'art. 2, c. I, lett. h) del D.M. 26.2.2015, n. 32 così come declinato con l'ordinanza di delega "telematica" già in uso presso questo Tribunale dal gennaio 2020;
- 2) soltanto nell'ipotesi da reputarsi del tutto marginale in cui il professionista non sia munito delle competenze e delle tecnologie richieste per procedere secondo quanto indicato *sub* 1), lo stesso potrà procedere all'individuazione diretta del miglior offerente sulla base delle sole offerte depositate in vista dell'esperimento di vendita (offerta più alta; a parità di offerte prevalenza dell'offerta depositata per prima) con possibilità di rilanci nei 10 giorni successivi all'apertura delle buste, da compiersi alla sola presenza del professionista.

In ogni caso, il professionista dovrà procedere previsto rinnovo dell'avviso di vendita e degli adempimenti pubblicitari; ciò che di regola comporterà uno slittamento e la ricalendarizzazione dell'esperimento di vendita.

In ogni caso non verranno celebrate aste con modalità non telematica nei locali all'interno del Tribunale.

Per la stipulazione dei relativi atti notarili, previa evidente disponibilità del Notaio, il Curatore presenterà apposita istanza al GD.

Pignoramenti presso terzi

Compatibilmente con l'attività che i Giudici Onorari sono disponibili a svolgere nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, verrà espletata l'attività di assegnazione delle somme nelle procedure di pignoramento presso terzi.

Pertanto, i creditori sono invitati a presentare apposita istanza da depositare telematicamente.

Il G.O.P., pertanto, provvederà ad instaurare il contraddittorio in forma scritta.

Custodia

L'attività di custodia giudiziaria potrà proseguire regolarmente, adoperando tutte le cautele del caso, e quindi con l'utilizzo dei dispositivi di protezione.⁴

⁴ Per ogni altra questione, si richiama e quindi si confermano le specifiche misure organizzative del Presidente di sezione in data 20 aprile 2020, i cui termini vengono prorogati al 31 luglio 2020.

Qualora le modalità di trattazione degli affari, sopra esposte, non siano percorribili ovvero non opportune, in relazione alla tipologia degli interessi sottesi, verrà disposto il rinvio in epoca successiva al 31 luglio 2020.

In ogni caso, i Professionisti sono invitati a segnalare ai Giudici questioni urgenti che richiedano trattazione indifferibile.

QUINTA SEZIONE CIVILE IMPRESA – (Pres. Sez. dott. Raffaele Del Porto)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

- a) differimento - in linea generale - delle udienze ordinarie di trattazione e istruttorie, prive di carattere di urgenza ai sensi delle lettere b) e d), alla prima udienza libera post-feriale;
- b) trattazione dei procedimenti cautelari e *lato sensu* urgenti, preferibilmente con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma, lettere f) e h), d.l. 18/2020 (udienze da remoto o trattazione scritta), riservando la modalità tradizionale dell'udienza "fisica" ai soli casi in cui ciò fosse indispensabile;
- c) trattazione con le medesime modalità delle udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni ed, eventualmente, per la discussione delle istanze istruttorie;
- d) valutazione del requisito dell'urgenza con auspicabile elasticità, anche in considerazione delle peculiarità della causa (anzianità, valore, ecc.), al fine di evitare l'accumulo di eccessivo arretrato, con valutazione comunque affidata al magistrato assegnatario del procedimento;
- e) possibilità per i CTU ed eventuali altri ausiliari di svolgere le loro attività con collegamento da remoto, salvaguardato il principio del contraddittorio e della effettiva partecipazione delle parti come previsto dall'art. 83, 7° comma, lettera h-bis d.l. 18/2020 citato.

Si ritiene poi necessario richiedere la disponibilità di un'aula di maggior ampiezza, onde consentire lo svolgimento delle – eventuali e non numerose – udienze collegiali (o caratterizzate da pluralità di parti) che si dovessero tenere nelle forme tradizionali in condizioni di necessaria sicurezza, mantenendo le note distanze interpersonali.

A tal fine, sentiti i colleghi delle altre sezioni civili (con i quali si è concordata la turnazione) si indica la giornata del venerdì per lo svolgimento di dette udienze.

Nulla osta, infine, alla riattivazione dei tirocini formativi, atteso che le dimensioni delle stanze dei giudici consentono la compresenza del giudice e del tirocinante nel rispetto della necessaria distanza di sicurezza.

SESTA SEZIONE CIVILE LAVORO – (Pres. Sez. dott.ssa Mariarosa Pipponzi)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

1. Nelle cause ordinarie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel periodo di tempo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono rinviate d'ufficio tutte le udienze di prima comparizione delle parti, tutte le udienze istruttorie e tutte le udienze di giuramento di CTU;

2. le udienze per accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex art. 445 bis c.p.c.*, già fissate nel periodo di tempo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono rinviate d'ufficio;
3. i giudizi cautelari *ex artt. 669 bis ss. c.p.c.* e i reclami sugli stessi, i ricorsi *ex art. 702 bis c.p.c.*, le questioni inerenti alla provvisoria esecutività di un titolo, i procedimenti sommari *ex art. 28 l. 300/1970* o *ex art. 38 d.lgs. 198/2006* e le istanze di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. sono trattati, secondo quanto stabilito dal magistrato, mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. f), d.l. 18/2020 o mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), d.l. 18/2020 con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
4. **nella fase sommaria** delle cause di impugnazione di licenziamento *ex art. 1, c. 48 - 50, l. 92/2012*, le prime udienze e le udienze finali di discussione sono trattate, secondo quanto stabilito dal magistrato, con le modalità previste per i procedimenti di cui al punto 3, mentre le udienze istruttorie già fissate nel periodo di tempo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 sono rinviate d'ufficio;
5. **nella fase di opposizione** delle cause di impugnazione di licenziamento *ex art. 1, c. 51 - 57, l. 92/2012*, le udienze finali di discussione sono trattate, secondo quanto stabilito dal magistrato, con le modalità previste per i procedimenti di cui al punto 3, mentre le udienze di prima comparizione delle parti e le udienze istruttorie già fissate nel periodo di tempo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 sono rinviate d'ufficio;
6. nelle cause ordinarie di lavoro in cui la ritardata decisione possa produrre grave pregiudizio alle parti, le udienze finali di discussione sono, di regola, anticipate dal deposito di note conclusionali autorizzate in luogo della discussione orale e vengono comunque trattate mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. f), d.l. 18/2020 per la lettura del dispositivo in udienza; nelle cause di previdenza e di assistenza obbligatorie in cui la ritardata decisione possa produrre grave pregiudizio alle parti, le udienze finali di discussione sono trattate, secondo quanto stabilito dal magistrato, mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. f), d.l. 18/2020 come sopra previsto per le cause di lavoro, o mediante lo scambio e il deposito telematico di note e di repliche scritte ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), d.l. 18/2020, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; negli altri casi, le udienze finali di discussione sono rinviate d'ufficio ad un'udienza successiva al 31 luglio 2020;
7. i magistrati dispongono tutti i rinvii fuori udienza e con provvedimento telematico, come per il recente passato, differendo le udienze tenuto conto delle caratteristiche dei procedimenti e delle esigenze di organizzazione del ruolo, con possibilità di provvedere *al rinvio "a cascata"* delle udienze già fissate per il periodo dall'1 agosto 2020 in avanti;
8. i magistrati, ove dispongano il differimento di udienze inerenti a procedimenti in cui una parte sia costituita in causa con modalità cartacee, possono fissare un termine entro cui la medesima parte è tenuta a versare nel fascicolo telematico il proprio atto di costituzione in giudizio e i documenti ad esso allegati;
9. nelle udienze cautelari e di merito celebrate con modalità da remoto in cui sia disposta la comparizione personale delle parti, queste ultime partecipano all'udienza in presenza dei rispettivi difensori, ovvero mediante un procuratore speciale nominato per lo

svolgimento del tentativo di conciliazione;

10. tutte le decisioni di natura collegiale (reclami) sono assunte dai giudici in videoconferenza;
11. le parti che abbiano già raggiunto un accordo conciliativo possono depositare telematicamente la bozza del medesimo, chiedendo la fissazione di apposita udienza ante 31 luglio 2020 per sottoscriverlo in aula, davanti al giudice. Il giudice fissa l'udienza per tale incombente. All'udienza così fissata, le parti compaiono in persona dei difensori, muniti di procura speciale ai sensi dell'art. 185 c.p.c..
12. in relazione alle **cause fissate per discussione orale o per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. e la cui trattazione sarà differita ovvero è già stata differita in data successiva al 31 luglio 2020**, la parte che ha motivo di lamentare un **grave pregiudizio nel ritardo potrà formulare al Presidente del Tribunale** una motivata istanza di dichiarazione di urgenza, su cui provvederà con decreto non impugnabile. In caso di dichiarazione d'urgenza, l'udienza sarà celebrata, da remoto ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. f), d.l. 18/2020, oppure mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), d.l. 18/2020, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, oppure, ove non sia possibile adottare tali modalità di trattazione, direttamente in aula.

SETTIMA SEZIONE CIVILE - IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UE – (Pres. Sez. dott.ssa Mariarosa Pipponzi)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

1. Tutte le udienze istruttorie del periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 sono rinviate d'ufficio;
2. si provvederà tempestivamente a tali rinvii, fuori udienza e con provvedimento telematico, come per il recente passato;
3. non si effettueranno le audizioni dei richiedenti la protezione internazionale già programmate sino al 31 luglio 2020. Tuttavia, si darà corso alla previa trattazione dei ricorsi ex art. 83, c. 7, lett. h) a mezzo di scambio di note delle parti entro termini prefissati dal Presidente di Sezione. Nel caso in cui, all'esito della Camera di Consiglio, sia reputata necessaria l'audizione del richiedente si provvederà all'incombente assicurando il rispetto delle vigenti misure di profilassi e di sanità in Tribunale, e comunque in data successiva al 30 maggio 2020.
4. i procedimenti ex art. 700 c.p.c ed i reclami sugli stessi, i ricorsi ex art. 702-bis c.p.c, saranno trattati a mezzo di scambio di note e conclusioni delle parti entro termini prefissati dal giudice ex art. 2 comma 2 lettera h) con successivo deposito del provvedimento del giudice;
5. nel caso in cui è stata prevista la delega al GOP (cause in materia di ricongiungimento familiare), previo deposito del provvedimento di delega in via telematica, il GOP tratterà con la modalità di cui al precedente punto 3 il fascicolo per poi rimetterlo al giudice titolare dello stesso. Nel caso in cui si rendesse necessaria una istruttoria orale,

l'udienza (per escussione testi o interrogatorio della parte) non potrà essere fissata in data antecedente al 31 luglio 2020;

6. tutti i procedimenti relativi ai ricorsi della cd. Unità Dublino saranno trattati con la modalità di cui al punto 3) di cui sopra;
7. l'istruttoria relativa ai procedimenti afferenti ai dinieghi\richiesta di rinnovo di protezione umanitaria e quelli relativi ai casi di protezione speciale già assegnati e fissati dai giudici nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 saranno trattati con le modalità di cui al punto 3 dal giudice relatore e poi rimessi al Collegio;
8. saranno trattati i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea. Le udienze per tali procedimenti saranno tenute dai magistrati di turno in Tribunale assicurando il rispetto delle misure di prevenzione per il rischio COVID-19 ovvero da remoto con modalità concordate con la Questura e con il difensore, utilizzando l'applicativo *Teams*;
9. i magistrati, ove dispongano il differimento di udienze inerenti a procedimenti in cui una parte sia costituita in causa con modalità cartacee o nel caso in cui ne dispongano la trattazione ex art. 83, c. 7, lett. h), possono fissare un termine entro cui la medesima parte è tenuta a versare nel fascicolo telematico il proprio atto di costituzione in giudizio e i documenti ad esso allegati.
10. tutte le camere di consiglio saranno svolte in teleconferenza.

3.1 - SETTORE PENALE

In generale, e con le precisazioni illustrate nel precedente paragrafo, sono confermate le linee guida e le misure relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze penali (già) in uso in questo Tribunale.

Interpellato in merito alle misure organizzative per la cd. seconda fase, l'ufficio del Magrif del settore penale, in persona dei dottori Elena Stefana e Marco Vommaro, ha riassunto e rappresentato quanto segue:

“[...] Per quanto concerne il settore Dibattimento, il protocollo stipulato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e la Camera Penale di Brescia, in vigore dal 24/03/2020, ha consentito di svolgere le udienze di convalida dell'arresto e del conseguente giudizio direttissimo con la partecipazione da remoto delle parti processuali, sì da bilanciare perfettamente l'esigenza di svolgimento delle udienze in questione, indifferibile ai sensi della lett. b) del co. 3 dell'art. 83 del D.L. 17.3.2020, e la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, il tutto ottemperando al disposto di cui al co. 12 della medesima norma, che imponeva (e tutt'oggi impone) la partecipazione da remoto, ove possibile, delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare.

Nello specifico, la partecipazione da remoto è stata garantita mediante collegamento tramite l'applicativo “*Microsoft Teams*”, messo a disposizione dalla DGSIA, e si è concretizzata con il collegamento: a) dell'arrestato da apposite postazioni installate presso la Casa Circondariale di Brescia Nerio Fischione e presso le principali Stazioni di p.g. dislocate sul

territorio di Brescia e Provincia; b) del difensore – al quale è stata conferita la possibilità di scelta del luogo da dove collegarsi - dal proprio studio, dal luogo di restrizione dell'assistito oppure dall'aula d'udienza; c) del P.M. o V.P.O. d'udienza dal proprio ufficio.

Il periodo di prova ha consentito di applicare correttivi ad alcune difficoltà manifestatesi nelle esperienze concrete, intervenendo di volta in volta (come riportato nella nota inviata alla Presidenza il 07.04.2020) e migliorandone l'efficacia.

Pur dovendosi ammettere la maggiore praticità dell'udienza di convalida dell'arresto e del successivo giudizio direttissimo nelle forme tradizionali, con le parti processuali presenti fisicamente, la proroga della vigenza del protocollo in questione anche nella fase 2 non presenta ostacoli di carattere pratico, laddove condivisa da tutte le parti contraenti, ed è coerente con la permanenza dell'esigenza di salvaguardia dal rischio epidemiologico tuttora presente, oltre che adeguato e conforme al disposto di cui al co. 12 dell'art. 83 succitato.

La prospettata entrata in vigore, in sede di conversione del succitato D.L., del disposto di cui al co. 12 *bis* dell'art. 83, secondo cui “.. *le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.*..”, consentirà al giudice che abbia frattanto acquisito piena padronanza dello strumento “*Microsoft Teams*” di esercitare la facoltà sancita dalla norma, secondo le modalità in essa indicate e previa necessaria e tempestiva interlocuzione con le parti processuali.

Circa il possibile utilizzo dello strumento in questione nei procedimenti in fase di istruttoria dibattimentale per la partecipazione di imputati detenuti, si rimanda alle note ed alle conclusioni già elaborate e trasmesse in data 03.04.2020.

Per quanto attiene all'Ufficio G.I.P. - G.U.P., il cruciale strumento per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone è stato individuato nell'applicazione ad ampio raggio del sistema di videoconferenza “*Skype for business*” (ex *Lync*), così da dare attuazione a quanto previsto dal d.l. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 7.

In particolare, nell'ambito dei procedimenti di convalida di arresto e del fermo (art. 390 c.p.p.), l'udienza è stata tenuta presso questo Tribunale, mediante collegamento da remoto tramite “*Skype for business*”, attivato con la locale Casa Circondariale “*Nerio Fischione*” in una postazione dedicata, con le modalità concordate con l'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di Brescia.

Analogamente, nel caso di interrogatorio di garanzia di soggetti sottoposti alla restrizione inframuraria, anche a seguito di rogatoria, l'udienza camerale è avvenuta con celebrazione da remoto con la medesima procedura.

Per gli interrogatori di indagati assoggettati a misure diverse da quella massima, si è attivato un collegamento da remoto tra due aule della Sezione.

Infine, per quanto possibile si è fatto ricorso nei procedimenti con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare alla partecipazione a distanza alle udienze mediante videoconferenze, nei casi in cui è stata chiesta la celebrazione del giudizio.

Si consiglia quindi il mantenimento di questi strumenti operativi, di cui è stata testata l'agilità e l'efficienza [...]” (così relazione 27 aprile 2020 - Magrif del settore penale).

Anche per il settore penale, sono disponibili una pluralità di protocolli - recentemente sottoscritti o in via di perfezionamento - che formano parte integrante delle presenti misure organizzative e che ad ogni buon fine si allegano (già trasmessi sia al Consiglio Superiore della Magistratura che al locale Consiglio Giudiziario).

Sembra quasi superfluo precisare che la estrema diversità dell'offerta giurisdizionale, quale quella di un grande Tribunale distrettuale come quello di Brescia⁵, suggerisce soluzioni e risposte diversificate per ciascuna unità organizzativa (le cd. Sezioni, specializzate e non).

Solo un adeguato monitoraggio e un corrispondente periodo di osservazione potranno comportare correttivi corrispondenti quanto appropriati.

Di seguito, si illustrano le misure particolari riguardanti le singole sezioni penali.

PRIMA SEZIONE PENALE – (Pres. Sez. dott. Roberto Spanò)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

Nel periodo 12 maggio / 26 luglio 2020, stante l'emergenza sanitaria ancora in atto, le udienze della Prima Sezione Penale verranno tenute - nel rispetto delle indicazioni ricevute - con modalità tali da scongiurare il formarsi di assembramenti ed evitando, nel possibile, la partecipazione di soggetti diversi dalle parti processuali in senso stretto.

A tal fine verrà compiuta una selezione delle cause penali da trattare, sulla base di criteri qualitativi e privilegiando, per altro verso, quelle di pronta definizione.

Pertanto, saranno tenute tutte le udienze collegiali e le udienze monocratiche previste in calendario veicolate da udienza preliminare o da decreto di giudizio immediato, con imputati liberi o detenuti, i cui orari verranno scaglionati nella mattinata onde evitare, nel possibile, sovrapposizioni.

I processi da citazione diretta a giudizio, nel caso - tutt'altro che infrequente - di congestione dei ruoli, verranno invece trattati solo in parte, nel numero di 12/15 a giornata, con rimodulazione degli orari in modo da creare un distacco temporale di 15/20 minuti.

I restanti processi verranno rinviati d'ufficio in data successiva alla scadenza del periodo feriale con comunicazione tempestiva agli interessati a cura della cancelleria a mezzo PEC.

⁵ Infatti, al Tribunale ordinario di Brescia – nel corso degli anni - è stata attribuita competenza distrettuale, e quindi anche a beneficio degli altri Tribunali del distretto, nelle seguenti materie, tutte di natura prioritaria, tra cui (a titolo esemplificativo):

- **materia della Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (dal 7 settembre 2017)** – di competenza della VII sezione civile;
- **materia della "Prevenzione distrettuale"** – di competenza della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione;
- **materia penale-distrettuale della Sezione GIP/GUP;**
- **materia della Impresa** – di competenza della V sezione civile;
- **materia del Riesame** – di competenza della III sezione penale.

Analogamente, verranno rinviati con provvedimento emesso fuori udienza i processi assegnati ai giudici onorari.

Non verranno autorizzate citazioni di testi se non in casi eccezionali e nei processi con imputati detenuti, cercando anche in tal caso di limitare nel possibile le presenze di soggetti terzi.

L'assenza dei testi sarà considerata - a priori - quale motivo di legittimo impedimento, anche in difetto di giustificazioni espresse.

Verranno altresì celebrati i processi in cui vi sia richiesta di una delle parti processuali, sulla base di ragioni di urgenza riconosciute fondate dal giudice.

Le parti verranno costantemente invitate a proporre e /o aderire a soluzioni processuali semplificate, onde ottimizzare i tempi e le risorse a disposizione.

I dibattimenti, salvo casi eccezionali, andranno tenuti all'interno del Palazzo di Giustizia.

Ciò avverrà anche nei processi con imputati in custodia cautelare in luoghi di detenzione sprovvisti di impianti di videoconferenza, poiché le esperienze recenti hanno evidenziato alcuni limiti nella praticabilità degli accessi da remoto attraverso gli applicativi *Teams* o *Skype for businnes*.

Le udienze di convalida dell'arresto e i conseguenti giudizi direttissimi - auspicabilmente e compatibilmente con le concrete esigenze del caso - dovranno svolgersi in Tribunale, tenuto conto dei limiti riscontrati nella "fase 1" con il sistema di videoconferenza e della necessità di non comprimere il contraddittorio tra le parti.

Previa interlocuzione con il giudice di turno, nel caso in cui il PM intenda procedere da remoto (come da protocollo d'intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ordine degli avvocati e Camera penale di Brescia siglato in data 19 marzo 2020), dovrà trasmettere gli atti entro le ore 10.30 della mattina per consentire la celebrazione dell'udienza in tempi ragionevoli ed evitare che la presenza di possibili contrattempi tecnici possa comprometterne l'esito. In tal caso, onde non frustrare le finalità del modulo adottato, anche il difensore dovrà partecipare all'udienza preferibilmente da remoto, dal proprio ufficio o dal luogo in cui si trova l'assistito. Poiché non può essere preclusa al difensore la facoltà di partecipare all'udienza in Tribunale, anziché dal proprio studio ovvero dal luogo di custodia dell'arrestato, essendo tale scelta frutto di una valutazione difensiva insuscettibile di limitazione, di tanto terrà conto il giudice nella fissazione delle modalità di disciplina dell'udienza.

Ciascun magistrato tratterà gli affari di propria competenza avendo cura di limitare la presenza in ufficio, garantendo comunque la pronta reperibilità ove la situazione lo richieda.

Nel periodo d'interesse i giudici - ove non in congedo - saranno impegnati nello smaltimento a domicilio del lavoro già introitato, nonché nello studio, nella preparazione dei processi di prossima trattazione e nell'attività di aggiornamento professionale.

SECONDA SEZIONE PENALE – (Pres. Sez. dott.ssa Cristina Amalia Ardenghi)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

Udienze collegiali

A partire dal 12 maggio 2020 viene ripresa l'ordinaria attività collegiale, con conseguente trattazione di tutti i processi fissati alle udienze già calendate, sia relativi ad imputati liberi che ad imputati sottoposti a misure.

In tale contesto, al fine di garantire il minor numero possibile di accessi nei locali del Tribunale, il Presidente del Collegio, nell'ambito degli ordinari poteri di organizzazione dell'udienza che gli competono, potrà, fra l'altro ed in via anticipata (con decreto che verrà comunicato alle parti dalla cancelleria fuori udienza via Pec), disporre la controcitazione di uno o più testimoni/consulenti/periti in relazione a singole udienze già calendate, ove il numero complessivo dei soggetti citati risulti prudentemente non compatibile con l'attuale situazione di rischio di contagio, tenuto conto anche della presumibile durata di audizione dibattimentale degli stessi.

Ciò, oltre alla adozione di ulteriori misure organizzative, da vagliare di volta in volta in relazione alla particolarità del caso concreto e previa interlocuzione delle parti processuali, che garantiscano lo svolgimento della attività istruttoria con la massima riduzione del rischio per la salute pubblica e nel pieno rispetto dei diritti della difesa.

In ogni caso, al fine di garantire la celebrazione dei processi nel rispetto delle sempre prevalenti ragioni di sicurezza sanitaria e per evitare il rischio di contagio conseguente a situazioni di sovraffollamento, preso atto delle articolate indicazioni provenienti dalla Camera penale di Brescia, si propone l'adozione delle seguenti misure protettive/precauzionali:

1. svolgimento delle udienze a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p.;
2. utilizzazione, in particolare per i processi con 5 o più imputati, delle aule di maggiori dimensioni, che appaiono certamente più adeguate a garantire le necessarie distanze fisiche (tra queste, le aule di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, ove non impegnate in processi di assise, nonché l'aula c.d. polifunzionale, allo stato non utilizzata per attività di formazione);
3. uso obbligatorio delle mascherine di protezione individuale per i giudici e l'assistente, nonché per tutte le altre parti/difensori presenti in udienza;
4. mantenimento del c.d. distanziamento sociale (almeno 1 metro tra una persona e l'altra) all'interno dell'aula;
5. igienizzazione, a cura di ogni singolo utente, dei microfoni al termine dell'utilizzo, con salviettine e soluzioni idroalcoliche/disinfettanti che devono trovarsi a disposizione all'interno di ciascuna aula;
6. verifica preliminare, e successivamente ad intervalli costanti, della qualità dell'aria all'interno delle aule di udienza (in particolare alla riattivazione dei sistemi di raffrescamento/aria condizionata), posto che dette aule sono notoriamente prive di finestre in grado di consentire la naturale areazione degli ambienti e un costante ricambio di aria;
7. ove non già programmati ad orari differenti, rimodulazione degli orari di chiamata dei singoli processi, in modo da distanziarli temporalmente tra loro (i nuovi orari verranno comunicati dalla cancelleria a mezzo Pec alla Procura e ai difensori, che avranno l'onere di farne tempestiva segnalazione ai propri assistiti).

La partecipazione delle persone detenute/internate va assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-*bis* disp.att. c.p.p.; ove il sistema della videoconferenza non fosse attuabile le uniche opzioni alternative sono rappresentate dalla traduzione del detenuto/internato in aula, con l'adozione delle dovute cautele, ovvero la rinuncia a comparire da parte dell'interessato.

Al contrario, non si ritiene idoneo per lo svolgimento delle udienze dibattimentali ordinarie l'utilizzo di collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (in particolare il sistema *Microsoft Teams*), soprattutto per quelle destinate ad attività istruttoria.

Sul punto ci si limita a richiamare la nota del Magrif del settore penale dott. Marco Vommaro in data 3/4/2020 sull'attuale "*stato dell'arte*", laddove vengono segnalate le difficoltà tecnico-operative connesse all'utilizzo dei collegamenti da remoto, che - allo stato - si appalesano inadeguati a garantire la pienezza del contraddittorio e la piena partecipazione delle parti all'istruttoria dibattimentale.

Udienze monocratiche - giudici togati

Per quanto attiene alle udienze penali monocratiche di competenza dei giudici togati, ferma restando la necessaria trattazione dei processi con imputati sottoposti a misure cautelari personali e a misure di sicurezza, per quelli a carico di imputati liberi si ritiene opportuno procedere con modalità differenti, tenuto conto del numero significativo di processi già calendati nel periodo in questione (in media 10/15 ad udienza).

In particolare, per consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone non solo nell'aula di udienza, ma anche nei locali prospicienti e nei corridoi antistanti le aule, la proposta è quella di trattare solo i processi (sia di provenienza Gup, sia a citazione diretta) che non comportano - e per i quali in ogni caso non è stata programmata - attività istruttoria con esame di testi/imputati di reati connessi o collegati, consulenti, periti.

Verranno, quindi, trattati i processi monocratici delle c.d. udienze filtro (per la verifica della regolare costituzione delle parti, la decisione delle questioni preliminari, ecc.), nonché quelli di pronta e immediata definizione (ad esempio per l'accesso a riti alternativi), infine quelli fissati per la sola discussione.

Le udienze saranno tenute con le medesime modalità e precauzioni già indicate per i Collegi ai punti 1, 2, 3, 4, 5.

Parimenti, per la partecipazione degli imputati detenuti/internati debbono valere le stesse modalità di partecipazione già sopra illustrate.

Per i processi che comportano attività istruttoria viene, di contro, suggerito il rinvio, da disporre con decreto fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020, nel rispetto delle priorità legali e convenzionali oggetto delle "linee guida distrettuali" sottoscritte in data 2 ottobre 2019 e recepite con decreto presidenziale n. 31/2019 in data 3 ottobre 2019.

Il rinvio verrà comunicato alle parti a cura della cancelleria a mezzo Pec.

La scelta proposta, che di fatto comporterà nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 la ripresa solo parziale del “settore monocratico”, legata alla concreta attività dibattimentale prevista per ciascun processo, è suggerita dalle seguenti considerazioni.

Da un lato, la mancata distinzione tra processi provenienti da udienza preliminare e quelli a citazione diretta ai fini dell’opzione “trattazione/rinvio” trova ragione nella particolare competenza specialistica della Sezione, che non riflette simmetricamente il criterio di maggiore/minore gravità dei reati desumibile di norma dalle modalità di esercizio dell’azione penale.

Infatti, la parte numericamente preponderante dei processi di valenza prioritaria trattati in Sezione, spesso con la presenza di parti civili, “salta” l’udienza preliminare e arriva a dibattimento attraverso citazione diretta del pubblico ministero (è il caso della quasi totalità degli infortuni sul lavoro per lesioni personali anche gravi e gravissime, o di quelli per colpa professionale che non esitano in fattispecie di omicidio colposo), mentre di converso pervengono a giudizio in esito ad udienza preliminare processi per reati intuitivamente meno gravi, in ragione della diversa natura dei beni giuridici lesi (è il caso dei reati tributari, che rappresentano l’altro settore di competenza specialistica della Sezione).

Sotto altro profilo, la necessità di privilegiare, nel primo periodo *post* “cuscinetto”, la trattazione dei soli processi che non comportano attività istruttoria appare maggiormente in linea con le perduranti esigenze di tutela della salute pubblica ed individuale, consentendo la celebrazione dei giudizi che non richiedono l’intervento di soggetti ulteriori e diversi rispetto alle parti (quali testi, coimputati separatamente giudicati, consulenti, periti), nel contempo evitando pericolosi assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario.

Udienze di convalida dell’arresto e giudizi direttissimi

Le udienze di convalida dell’arresto e i conseguenti giudizi direttissimi - auspicabilmente e compatibilmente con le concrete esigenze del caso - dovranno svolgersi in Tribunale, tenuto conto dei limiti riscontrati nella “fase 1” con il sistema di videoconferenza e della necessità di non comprimere il contraddittorio tra le parti.

Previa interlocuzione con il giudice di turno, nel caso in cui il PM intenda procedere da remoto (come da protocollo d’intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ordine degli avvocati e Camera penale di Brescia siglato in data 19 marzo 2020), dovrà trasmettere gli atti entro le ore 10.30 della mattina per consentire la celebrazione dell’udienza in tempi ragionevoli ed evitare che la presenza di possibili contrattempi tecnici possa comprometterne l’esito. In tal caso, onde non frustrare le finalità del modulo adottato, anche il difensore dovrà partecipare all’udienza preferibilmente da remoto, dal proprio ufficio o dal luogo in cui si trova l’assistito. Poiché non può essere preclusa al difensore la facoltà di partecipare all’udienza in Tribunale, anziché dal proprio studio ovvero dal luogo di custodia dell’arrestato, essendo tale scelta frutto di una valutazione difensiva insuscettibile di limitazione, di tanto terrà conto il giudice nella fissazione delle modalità di disciplina dell’udienza.

Udienze camerale, incidenti di esecuzione, istanze e richieste cautelari, autorizzazioni, gratuiti patrocini e liquidazioni, opposizioni alle archiviazioni, ecc.

Tutte le altre ordinarie attività giurisdizionali (udienze camerale, incidenti di esecuzione, istanze e richieste cautelari, autorizzazioni, gratuiti patrocini e liquidazioni, opposizioni alle archiviazioni, ecc.) proseguiranno regolarmente (come già avvenuto nel precedente periodo), dandosi priorità a quelle di natura urgente.

Udienze monocratiche - giudici onorari (Gop)

Per le udienze monocratiche attribuite ai Gop la proposta è quella del rinvio a data successiva al 31 luglio 2020, da disporsi con decreto fuori udienza comunicato alle parti dalla cancelleria a mezzo PEC con le già note modalità.

Allo stato i tre giudici onorari in servizio presso la Seconda Sezione (dottori Michele Di Lorenzo, Barbara Bonisoli, Chiara Gaetani) hanno fissato nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 n. 8 udienze (12 e 19 maggio, 4, 9 e 16 giugno, 2, 9 e 14 luglio).

All'esito della verifica sullo stato dei ruoli è emerso che ognuna di queste udienze, anche per effetto dei precedenti rinvii disposti d'ufficio, è composta da un numero elevatissimo di processi (in media 35), solo in minima parte calendati per istruttoria. Con la conseguenza che la trattazione dei suddetti processi, pur epurati di quelli per istruttoria (che secondo il criterio sopra adottato per la Sezione dovrebbero essere rinviati), non consentirebbe, nei fatti, il rispetto del divieto di assembramento con evidenti rischi per la salute pubblica.

Il numero consistente delle cause fissate per ciascun udienza - di oggettiva difficile gestione, e la natura non prioritaria dei reati trattati - convincono, dunque, dell'opportunità di un rinvio "generalizzato", con previsione di "recupero" delle udienze che si andranno a sopprimere, già concordata con i Gop, nel periodo *post* feriale.

Il sacrificio dell'ordinaria attività giudiziaria può ritenersi compensato, a fronte di un differimento relativamente breve, dalla ragionevole salvaguardia del primario interesse alla salute, pena il rischio di affluenza elevata all'interno degli uffici giudiziari da parte di numerosi soggetti interessati a vario titolo alle udienze di cui sopra, difficilmente contenibile in altro modo.

I giudici onorari, nel periodo in questione, proseguiranno nello studio e preparazione dei fascicoli per i processi da celebrare da settembre 2020, provvederanno allo smaltimento dell'arretrato, saranno presenti a turno in ufficio per l'evasione di tutte le altre istanze che per competenza tabellare sono loro attribuite (incidenti di esecuzione *de plano*, gratuiti patrocini, liquidazioni onorari, ecc.).

TERZA SEZIONE PENALE E DEL RIESAME – (Pres. Sez. dott. Giovanni Pagliuca)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

Premesso che l'attività del Tribunale del riesame non si è mai interrotta rientrando le procedure in materia cautelare nel disposto dell'art. 83, comma 3, lett.b) del D.L. 17.3.2020 n.18 richiamato dall'art.36 del d.l. 8 aprile 2020 n.23, le udienze si celebreranno secondo modalità ordinarie nei giorni tabellarmente previsti (martedì e, straordinariamente, venerdì).

Le udienze in camera di consiglio saranno celebrate in una delle aule 25, 28, 31 o 67 (tutte di dimensioni superiori a quelle dell'aula n.17, ove ordinariamente si svolge l'udienza del Tribunale del riesame) sì da consentire sia ai componenti del collegio di mantenere la

distanza prudenziale fra loro e con il cancelliere, sia di permettere al pubblico ministero, ai rappresentanti del foro ed eventualmente agli impugnanti di osservare altrettanta distanza prudenziale.

I provvedimenti indifferibili in materia cautelare personale e reale (decreti di fissazione delle procedure, istanze di comparizione presentate dagli indagati o imputati detenuti, istanze di differimento) sono adottati quotidianamente dal Presidente di Sezione o, in caso di suo impedimento od impossibilità, dal giudice più anziano in ordine decrescente o dal giudice presente in ufficio.

Le assegnazioni sono effettuate secondo il criterio previsto dal progetto tabellare vigente.

L'udienza di trattazione delle procedure di competenza del Tribunale del riesame viene celebrata, nel rispetto della normativa d'urgenza in vigore, ogni martedì e, straordinariamente, di venerdì.

I collegi sono presieduti dal Presidente di Sezione o, in caso di suo impedimento, dal giudice più anziano e sono costituiti, per ciascuna fascia oraria in cui viene suddivisa l'udienza, dai giudici secondo criterio di rotazione per anzianità decrescente.

Dopo l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà, ove necessario, anche da remoto, secondo l'organizzazione dettata, di volta in volta, dal presidente di sezione.

Giudizi monocratici

Premesso che le udienze fissate nel periodo compreso fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 si articolano, mediamente, in 20-25 processi con conseguente ovvia previsione di notevole afflusso di difensori, imputati e testimoni, si ritiene opportuno, se non doveroso nell'interesse della salute pubblica, mantenere lo stesso modulo organizzativo seguito fino all'11 maggio 2020.

Pertanto, i giudizi monocratici a citazione diretta e quelli provenienti da udienza preliminare – tutti nei confronti di imputati non detenuti e per reati non a trattazione prioritaria – sono rinviati a data successiva a quella indicata da ciascun giudice assegnatario con comunicazione, a mezzo Pec, a cura della cancelleria ai difensori, anche quali domiciliatari degli imputati o delle parti civili, ed alla Procura della Repubblica.

Eventuali provvedimenti indifferibili relativi ai giudizi monocratici vengono adottati secondo l'organizzazione indicata per il Tribunale del riesame.

Accesso alla cancelleria

Per le ragioni già esposte, l'accesso alla cancelleria della Terza Sezione Penale, con particolare riferimento alla attività del Tribunale del riesame, sarà disciplinato secondo le modalità già attuate fino all'11 maggio:

- a) i difensori potranno accedere alla cancelleria solo per le urgenze e solo previo appuntamento telefonico;
- b) gli atti richiesti agli uffici giudiziari del distretto a termini dell'art.309, comma 5, c.p.p. potranno essere trasmessi via Pec ogni giorno, tranne il sabato, dalle 8,30 alle 11, previo contatto telefonico, a pena di irricevibilità, in conformità a quanto disposto con decreto del Presidente del Tribunale n. 8 del 25.3.2020;

- c) le ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame saranno trasmesse via Pec ai difensori richiedenti, secondo le modalità di cui alla nota del Presidente di Sezione in data 10.4.2020.

SEZIONE AUTONOMA MISURE DI PREVENZIONE – (Pres. Trib. dott. Vittorio Masia)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione:

Le istanze comunque afferenti misure di prevenzione sono quotidianamente esaminate dal Presidente del Tribunale o, in caso di suo impedimento od impossibilità, dal Presidente vicario dott. Giovanni Pagliuca, parimenti presente in ufficio, in quanto presidente della sezione Terza penale e del Riesame.

Il Presidente del Tribunale allo stesso modo provvederà sulle richieste di adozione di sequestro in via di urgenza, come nelle ipotesi di cui all'art. 22 comma 1 del codice antimafia, e sulla eventuale udienza di convalida da parte del Collegio.

Le assegnazioni sono effettuate secondo i criteri previsti dal progetto tabellare vigente.

In via ordinaria, l'udienza di trattazione delle procedure di competenza del Tribunale della Prevenzione continua ad essere celebrata *in presenza*, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento e con la adozione dei necessari dispositivi individuali, nella giornata di venerdì, tenuto conto della disponibilità delle aule di maggiori dimensioni.

Il Tribunale della Prevenzione valuta i casi in cui procedere in modalità da remoto, sentiti i difensori, ferme le già esistenti possibilità di avvalersi dello strumento del video collegamento per assicurare la partecipazione del proposto che sia detenuto o recluso fuori sede.

Ove occorra procedere all'esame di testi, consulenti e periti, il Collegio potrà differire l'udienza a data successiva al 31 luglio 2020, per gli stessi incumbenti.

I collegi sono presieduti dal Presidente del Tribunale e dal Presidente di Sezione, dott. Giovanni Pagliuca, come da tabella.

Per il resto, si rimanda alle regole tabellari ordinarie.

SEZIONE GIP-GUP – (Mag. Coord. Sez. dott. Carlo Amedeo Bianchetti)

Si riporta, condividendolo, quanto convenuto in seno alla Sezione.

Dal 12 maggio al 31 luglio 2020, l'attività dei giudici della sezione sarà così disciplinata:

- 1) regolare svolgimento dell'attività g.i.p. relativa alla convalida di fermi e arresti, nonché alla emissione di misure cautelari personali e reali, con l'avvertenza che gli interrogatori di convalida e di garanzia saranno effettuati per tutto il periodo con le modalità "da remoto" sinora sperimentate con successo a partire dai giorni immediatamente successivi al "lockdown";
- 2) regolare effettuazione delle udienze preliminari, nonché relative alla celebrazione dei

riti alternativi (giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova), con le seguenti avvertenze:

- a) ciascun giudice dovrà ricalendarizzare l'udienza in modo da fissare ad ora fissa ciascuna causa, e così da evitare non solo la contemporanea presenza nell'aula di udienza delle parti di più di un procedimento, ma anche l'affollamento delle parti nei locali "di attesa" adiacenti all'aula di udienza; dal momento che verosimilmente tale modalità di svolgimento non consentirà la trattazione di tutte le cause originariamente fissate per le udienze dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ciascun giudice deciderà secondo il suo prudente apprezzamento non solo il tempo prevedibilmente necessario alla trattazione di ciascuna causa (e perciò come scadenze in concreto le varie cause da trattare), ma anche quali cause siano connotate da maggiore urgenza (perché relative a detenuti o comunque a soggetto sottoposti a misure cautelari personali o reali e/o a misure di sicurezza, ovvero perché relative a reati di maggiore allarme sociale, ovvero con presenza di persone offese, ovvero ancor perché prossimi alla prescrizione), e quali dovranno essere rinviati a data successiva;
 - b) ciascun giudice farà quindi notificare, a cura della cancelleria, i soli rinvii delle cause "scartate", comunicando invece la nuova calendarizzazione delle udienze da trattare alla Segreteria del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alle Camere Penali, in modo che tali calendari possano essere tempestivamente pubblicati sui relativi siti internet, così da consentire ai difensori di conoscere anticipatamente l'ora in cui dovranno presentarsi nell'aula di udienza;
 - c) una problematica diversa, che richiederà una soluzione "personalizzata", che non potrà prescindere dalla consultazione delle parti interessate, e, in casi estremi, dalla segmentazione del procedimento in più tronconi, si porrà per i c.d. maxi-processi con una pluralità di imputati (sottoposti o non a misura cautelare), per le modalità della cui trattazione non possono qui dettarsi anticipatamente delle disposizioni, se non la necessità di evitare la contemporanea presenza di una pluralità di soggetti in condizioni tali da porla in contrasto con la necessità di distanziamento sociale stabilita da più provvedimenti governativi al fine di scongiurare rischi per la salute dei cittadini.
- 3) I provvedimenti sulle richieste non connotate da urgenza (così, a puro titolo esemplificativo, i provvedimenti sulle richieste di archiviazione o sugli incidenti di esecuzione "de plano" di soggetti liberi; sulle richieste di fissazione di udienze preliminari, abbreviati, patteggiamenti, incidenti di esecuzione, incidenti probatori ed altre udienze camerali non relative a imputati sottoposti a misura o altrimenti connotati da urgenza; sulle richieste di liquidazione di compensi a difensori, periti e custodi; di ammissione al gratuito patrocinio; di correzione di errori materiali) potranno essere assunti dai giudici soltanto con il completo rientro dallo *smart working* del personale amministrativo, al fine evidente di non creare un eccessivo carico di lavoro sul presidio esistente.
- 4) Allo stesso fine e in deroga al protocollo da poco entrato in vigore, si prevede che per tutto il periodo in questione i difensori possano proporre tutte le istanze (ivi comprese quelle ex art. 299 c.p.p.) o memorie via *Pec*.

4. ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE

In quanto incompatibili con le presenti disposizioni, sono revocati i decreti di questa Presidenza recanti misure organizzative per il personale amministrativo, di magistratura e per la giurisdizione del Tribunale ordinario di Brescia (cd. fase uno).

Ulteriori previsioni precisative, modificative o semplicemente confermate potrebbero rendersi necessarie all'esito della conversione in legge dei diversi decreti-legge all'esame del Parlamento, a seguito dell'emanazione di nuove indicazioni igienico-sanitarie da parte del Ministero della Salute o della Autorità sanitaria regionale, dell'adozione di ulteriori delibere da parte del CSM o dall'emanazione di ulteriori DPCM.

Si ribadisce che ciò consentirà - tra l'altro - di riassorbire ulteriori proposte provenienti dall'Avvocatura, anche alla luce di un ragionevole periodo di osservazione determinabile in 15/20 giorni, e a seguito di adeguato monitoraggio (soprattutto nel caso, certamente auspicabile, di uno sviluppo positivo della presente situazione).

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire la funzionalità del Tribunale ordinario di Brescia, e quindi del servizio giustizia nel suo insieme, attraverso l'adozione delle presenti misure organizzative relative alla cd. seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020);

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella persona del suo Presidente;

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Brescia e con il Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte;

Tanto premesso,

DISPONE

nei sensi di cui al preambolo.

DICHIARA

la immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto, fermo restando che, escluse le mere modifiche dei calendari di udienza, per il resto si procede con le forme ordinarie comportando le misure adottate anche una variazione tabellare.

DISPONE

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;


- alla Signora Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (DOG) del Ministero della Giustizia – dott.ssa Barbara Fabbrini – ROMA;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- ai MOT nominati con D.M. 12 febbraio 2019, assegnati a questo Tribunale (dottori DE LEONARDIS Alfredo, MASTANTUONO Angela, GECHELE Camilla, ANGIOI Luca, GIORDANO Paola, DE NISI Lorenza, LA MALFA Giulia, GHERI Claudia);
- al Signor Prefetto di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it) e al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi (prot.dog@giustiziacert.it).


Brescia, 8 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



Visto,
per condivisione quanto ai profili di competenza.

La Dirigente amministrativa
Antonella Cioffi





TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Es. imm. n. _____

Oggi _____ avanti al G.E. dott./dott.ssa _____ è comparso l'Avv.

_____ il quale chiede disporsi la vendita.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sentiti gli interessati, visto l'art. 591 *bis* c.p.c., dispone la vendita del compendio oggetto di pignoramento, come meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto estimatore, al valore d'asta di Euro:

- Lotto unico: € _____;

oppure

- Lotto 1: € _____;

- Lotto 2: € _____;

- Lotto 3: € _____;

- Lotto 4: € _____;

salvo diversa formazione dei lotti, rideterminata dal professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita, previa autorizzazione del G.E.;

DELEGA

per le relative operazioni di vendita il Professionista _____, domiciliato presso il proprio studio, affinché – quale “*referente della procedura*” di cui all’art. 2, c. I, lett. *c*), del D.M. n. 32/2015 - provveda al compimento delle operazioni indicate nell’art. 591 *bis* c.p.c. e negli articoli richiamati da quest’ultimo come modificati per effetto della Legge 30 Giugno 2016, n. 119 nonché all’apertura di un conto corrente per ogni lotto intestato e vincolato alla procedura esecutiva presso l’istituto bancario convenzionato con il Tribunale, con facoltà del professionista delegato di operarvi anche in via telematica;

AUTORIZZA

il medesimo professionista al ritiro del fascicolo, anche tramite persone di sua fiducia e sotto la sua responsabilità, per le incombenze del caso nonché alla predisposizione della certificazione energetica anche mediante professionista di fiducia, qualora richiesto dall’aggiudicatario;

DISPONE

che il creditore procedente e/o i creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nel procedimento versino al professionista delegato, entro trenta giorni da oggi, **la somma di euro 500,00 a titolo di anticipazione di fondo spese per ciascun lotto** da versare in favore del Delegato ovvero di suoi enti di riferimento sui conti correnti aperti per ogni lotto, **nonché la somma di € 2.000,00 oltre accessori di legge a titolo di acconto sul compenso ex D.M. 227/2015**, con l’avvertenza che in caso di mancato versamento dei suddetti importi, il delegato provvederà a rimettere gli atti al G.E. per gli opportuni provvedimenti. Si precisa che in tutti i casi di estinzione anticipata dell’esecuzione, il delegato potrà comunque chiedere la liquidazione delle spese sostenute che saranno di regola poste a carico del creditore procedente e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nel procedimento;

NOMINA

Gestore della vendita telematica di cui all’art. 2, c. I, lett. *b*), del D.M. n. 32/2015

- Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., che utilizzerà il portale www.astetelematiche.it,
- Edicom Finance s.r.l., che utilizzerà il portale www.garavirtuale.it,

STABILISCE

le seguenti modalità della pubblicità ai sensi degli artt. 490 c.p.c. e 161 quater disp. att. c.p.c. e dell'art. 1 del D.M. di cui all'art. 4 co. 3 *bis* D.L. 59/2016 convertito in L. 119/2016 e pertanto nomina il gestore della vendita telematica anche quale soggetto ausiliario legittimato alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui il delegato potrà avvalersi, affinché proceda al caricamento dei dati relativi alle vendite degli immobili staggiti nonché proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del 1° comma dell'art. 490 c.p.c. Il professionista delegato alla vendita provvederà a trasmettere al gestore nominato, almeno 70 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita, ogni atto, documento, provvedimento necessario e/o utile allo svolgimento dell'incarico del gestore stesso (la documentazione da pubblicare dovrà essere preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi), oltre al modulo di richiesta pubblicità completo dei dati per la corretta fatturazione ed alla ricevuta telematica xml fornita dal creditore ed attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto per la pubblicità sul P.V.P. (quest'ultima da inviare soltanto alla Società individuata come gestore della vendita telematica).

DISPONE

- la pubblicità su entrambi i siti internet autorizzati www.astegiudiziarie.it e www.asteannunci.it dell'ordinanza, dell'avviso di vendita, della perizia di stima e relative fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del 2° comma dell'art. 490 c.p.c.;
- la pubblicità – facoltativa - sul quotidiano IL GIORNALE DI BRESCIA nonché sul giornale BRESCIAOGGI ai sensi del 3° comma dell'art. 490 c.p.c. nel medesimo termine, a cura del Professionista delegato, solo ed esclusivamente ove espressamente richiesto e verbalizzato dal creditore che richiede la vendita all'udienza *ex* art. 569 c.p.c.;

DISCIPLINA DELLA VENDITA

Lo svolgimento della vendita e dell'eventuale gara dovrà essere effettuato senza incanto ed in **modalità asincrona telematica**, definita all'art. 2, c. I, lett. *b*), del D.M. n. 32/2015 quale *“modalità di svolgimento (...) della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice e del referente della procedura”*.

Per lo svolgimento della vendita telematica il professionista si avvarrà dei servizi offerti dal gestore della vendita sopra indicato, che si autorizza a gestire la vendita telematica medesima mediante la piattaforma su indicata.

La vendita telematica sarà curata direttamente dal professionista delegato operando presso il proprio studio oppure presso altro luogo soggetto alla sua custodia e vigilanza oppure ancora presso il predisponendo locale sito nel Palazzo di Giustizia di Brescia, secondo quanto indicato in avviso di vendita.

Gli interessati potranno presentare le loro offerte esclusivamente con modalità telematiche secondo le disposizioni di cui agli artt. 12 ss. del D.M. 32/2015.

Al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel disposto dell'art. 573 c.p.c. si stabilisce, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. che l'offerta telematica possa essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti) nel rispetto della normativa vigente (artt. 579 c.p.c. e 12, c. IV, D.M. n. 32/2015).

Non sarà possibile pertanto avvalersi per la trasmissione dell'offerta di un mero presentatore della stessa.

L'offerta con i documenti allegati (ivi incluso il c.r.o. relativo al bonifico della cauzione di cui in appresso) dovrà essere depositata entro le ore 12:00 del giorno antecedente a quello fissato nell'avviso per l'udienza di vendita telematica.

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara sarà effettuato dal professionista attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal gestore della vendita.

Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista nella data ed all'orario indicati nell'avviso con riferimento all'udienza di vendita telematica.

La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica che dovrà essere indicato nell'avviso di vendita, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta, precisando che anche nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.

All'udienza il professionista delegato:

a) verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza delle informazioni richieste e dei documenti da necessariamente allegare, anche in ordine ai poteri di rappresentanza;

b) verificherà l'effettivo accredito dell'importo della cauzione di cui in appresso, effettuando una verifica del CRO fornito;

c) provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara asincrona in seno alla quale potranno essere effettuati i rilanci nella misura determinata nell'avviso di vendita.

La gara si svolgerà con la modalità asincrona mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 10 (dieci) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Il delegato, quindi, provvederà all'aggiudicazione al maggior offerente, entro il giorno immediatamente successivo alla scadenza della gara.

All'esito della gara, in caso di più offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal professionista delegato al soggetto offerente che non si sia reso aggiudicatario. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul medesimo conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.

All'esito della gara il professionista provvederà a redigere apposito verbale ed a inviarlo per via telematica alla cancelleria; a tale verbale saranno allegate in copia tutte le offerte pervenute telematicamente con i relativi allegati.

CAUZIONE

L'offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura che verrà indicato nell'avviso di vendita.

Il bonifico, con causale "versamento cauzione", dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro l'inizio dell'udienza di vendita telematica. E' quindi onere dell'offerente acquisire presso la propria banca le opportune informazioni in ordine alla tipologia e alle modalità di bonifico che garantiscano che questo sia accredito sul conto della procedura in tempi utili (fermo che il c.r.o. dovrà essere trasmesso entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza, come già sopra indicato). Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme sul

conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

PONE

a carico del creditore procedente e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nel procedimento:

- **le spese di pubblicità obbligatoria sul Portale delle Vendite Pubbliche** istituito con D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015, **quantificate in Euro 100,00 per singolo Lotto inserito nel Portale Ministeriale, per ogni esperimento di vendita**, con la precisazione che la ricevuta telematica dell'avvenuto pagamento - riportante nella causale l'indicazione del numero di procedura esecutiva e del Lotto (ovvero indicante la dicitura Lotto unico) - dovrà pervenire al Professionista delegato (che a sua volta la trasmetterà al gestore della vendita) all'indirizzo PEC dal medesimo indicato, entro e non oltre trenta giorni dalla presente delega o dalla successiva espressa richiesta del Delegato, con l'avvertenza che l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è motivo di estinzione del processo esecutivo *ex art. 631 bis c.p.c.*;
- **le spese di utilizzo della piattaforma del Gestore della vendita telematica e le spese di pubblicità su entrambi i siti su indicati**, da versarsi in entrambi i casi a seguito di ricevimento da parte del creditore delle relative fatture e secondo le modalità lì descritte. Il creditore in ogni caso dovrà provvedere al pagamento entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della fattura medesima, con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento il fascicolo verrà rimesso al g.e. per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti al mancato impulso alla procedura.

DISPONE ANCORA

che il Professionista delegato alla vendita provveda direttamente ad attingere dal fondo spese su indicato l'importo per il pagamento delle spese facoltative **per l'eventuale pubblicazione dell'avviso di vendita sul quotidiano di informazione locale IL GIORNALE DI BRESCIA e su BRESCIAONLINE** per dodici mesi, pari ad **€ 120,00 + IVA a lotto per lotti di valore superiore ad € 20.000,00 e ad € 30,00 + IVA a lotto per lotti di valore inferiore ad € 20.000,00** da versarsi all'UBI BANCA S.P.A. codice IBAN sul c/c IT31E03111126 0000000008900 intestato a Editoriale Bresciana S.p.A., nonché il pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul giornale BRESCIAOGGI per la somma di **€ 33,00 + IVA** a lotto da effettuarsi presso banca

UNICREDIT s.p.a. fil. oper triv.occ. IBAN IT86M0200811758000010657573;

CONFERMA

quale custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore esecutato, il soggetto già nominato con decreto di fissazione di udienza *ex art.* 569 c.p.c.

FISSA

il termine finale per l'espletamento delle attività delegate in ventiquattro mesi da oggi dando facoltà al Professionista delegato di iniziare le operazioni relative alla delega immediatamente e prevedendo che nel termine indicato esperisca almeno tre tentativi di vendita, autorizzando ribassi del prezzo fino al 25%, salva diversa indicazione del Giudice.

Il Professionista delegato provvederà:

- a rimettere gli atti al G.E., in caso di esito negativo dei tre esperimenti di vendita, affinché lo stesso emetta gli opportuni provvedimenti;
- a depositare una relazione al G.E., nell'ipotesi di esito negativo del quarto esperimento di vendita (*ex art.* 591 c.p.c.), affinché lo stesso emetta gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione delle operazioni di vendita, autorizzando - se opportuno - il Professionista delegato a fissare il quinto esperimento di vendita ad un prezzo base inferiore al precedente del 30%;
- a restituire gli atti al G.E., nel caso in cui anche il quinto esperimento di vendita come sopra disposto abbia esito negativo, affinché lo stesso emetta gli opportuni provvedimenti in merito alla prosecuzione della procedura ovvero alla sua chiusura anticipata ai sensi dell'*art.* 164 *bis* disp. att. c.p.c.
- all'elaborazione del progetto di distribuzione, alla comunicazione del progetto alle parti costituite ed alla fissazione innanzi a sé l'udienza di discussione *ex art.* 596 c.p.c.; se si raggiunge l'accordo fra tutte le parti in ordine al progetto, il professionista ne dà atto nel processo verbale che trasmette al g.e. ai fini dell'approvazione e per l'emissione dell'ordine di pagamento delle singole quote; in caso contrario rimette il fascicolo al g.e. per gli incumbenti di cui all'*art.* 512 c.p.c.

MANDA

la cancelleria per la comunicazione al Professionista delegato, nonché al custode ove soggetto diverso dal Professionista delegato.

Manda al Custode per la successiva comunicazione della sua conferma, con trasmissione di copia conforme del presente provvedimento, ai soggetti del processo.

Il Giudice dell'Esecuzione